

## XXXVIII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1929

## ANNO VIII

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	1523	<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
<b>Disegni di legge (Annunzio di presentazione):</b>		MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, numero 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto Teatro . . . . .	1528
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929 . . . . .	1523	<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale . . . . .	1528	Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni:	
<b>Interrogazioni:</b>		MEZZETTI . . . . .	1543
Aggiunta del nome dell'esploratore Ferrandi a quello di Lugh in Somalia:		LANTINI . . . . .	1545
DE BONO, <i>ministro</i> . . . . .	1523	ERCOLE . . . . .	1551
GRAY . . . . .	1524	RAZZA . . . . .	1556
Valutazione dei redditi degli artisti per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile:		<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
CASALINI, <i>sottosegretario</i> . . . . .	1524	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione . . . . .	1529
OPPO . . . . .	1524	Conversione in legge dei Decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . .	1529
Costruzione del ponte sull'Imera:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche. . . . .	1530
CROLLALANZA, <i>sottosegretario</i> . . . . .	1525		
BELSITO . . . . .	1526		
Costituzione di reparti alpini abruzzesi:			
MANARESI, <i>sottosegretario</i> . . . . .	1526		
FORTI . . . . .	1527		
<b>Proposta di modificazione al Regolamento della Camera (Approvazione).</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1528		

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati . . . . .	1530	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida . . . . .	1563
Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori . . . . .	1530	Abrogazione dell'articolo 218 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 . . . . .	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro. . . . .	1531	Modificazioni al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare . .	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve . . . . .	1531	Riforma della legge sul tiro a segno nazionale	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale . . . . .	1531	Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481; 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . . .	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna . .	1532	Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze . . . . .	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930 . . . . .	1532	Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile . . . . .	1564
Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito . . . . .	1532	Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'ingegneria, della Regia Scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « Santa Orsola » di Bologna . . . . .	1564
Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina . . . . .	1537	Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.	1564
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>		Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici . . . . .	1564
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo alla esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 . . . .	1563	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie . . . . .	1563	Conversione in legge di Decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . .	1565

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna . . . . .	1565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930 . . . . .	1566
Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito . . . . .	1566
Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina . . . . .	1566

### La seduta comincia alle 16.

PELLIZZARI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Carli, di giorni 2, Marghinotti, di 4; per motivi di salute, l'onorevole De Cristofaro, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Baccich, di giorni 2; Orsolini Cencelli, di 3; Savini, di 1.

(Sono concessi).

### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929. (417)

Sarà stampato ed inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole camerata Gray:

Al ministro delle colonie, « per sapere se non ritenga conveniente consacrare l'opera e la memoria di Ugo Ferrandi quale assertore coloniale della Patria, aggiungendo il suo nome a quello di Lugh che vide il Ferrandi dalla giovinezza alla vecchiaia, esploratore arditissimo e difensore eroico della Somalia ».

L'onorevole ministro delle colonie ha facoltà di rispondere.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Ringrazio l'onorevole Gray per aver chiesto che al nome di Lugh nella Somalia sia aggiunto quello di Ferrandi, esploratore arditissimo di quella regione, ciò che dimostra il suo interesse per le nostre glorie coloniali. E lo ringrazio altresì come soldato, perchè il Ferrandi fu, oltre che un ardito esploratore, un valoroso soldato.

Data la mentalità degli indigeni, il cambiare però la toponomastica dei paesi colo-

niali può produrre certamente inconvenienti. Perciò il Ministero tre mesi or sono ha disposto che alla casa della residenza di Lugh sia dato il nome del Ferrandi.

Credo che ciò possa soddisfare l'onorevole interrogante, la famiglia del Ferrandi ed il comune di Novara. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gray ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRAY. Mi dichiaro soddisfatto con una leggera riserva, perchè in una lettera del 13 agosto Sua Eccellenza il ministro scriveva al prefetto di Novara: « Sono favorevole all'accoglimento di siffatta proposta ».

DE BONO, *ministro delle colonie*. Genericamente!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Guidi Dario, al ministro delle corporazioni, « per conoscere se ritenga opportuno procedere sollecitamente ad una revisione della legge sul contratto d'impiego privato, onde eliminare le sperequazioni e i dubbi che generano il concorso e le difformità di alcune sue norme con quelle della « Carta del Lavoro » e dei contratti collettivi fin'oggi stipulati e per adeguarne il contenuto ai nuovi orientamenti della legislazione sociale fascista ».

Per desiderio espresso dall'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Oppo al ministro delle finanze, « per sapere se non creda opportuno prendere speciali provvedimenti nei riguardi della valutazione dei redditi incerti e precari degli artisti (pittori e scultori) ai fini dell'applicazione della tassa di ricchezza mobile, poichè attualmente tale tassa viene applicata in maniera assolutamente sproporzionata alle condizioni disagiate degli artisti stessi e ai loro veri redditi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione prospettata dall'onorevole camerata Oppo ha già fatto, nel 1923, argomento di una circolare del Ministero delle finanze. In questa circolare erano prospettate le ragioni per cui l'accertamento dei redditi degli artisti, ai fini della imposta di ricchezza mobile, deve essere assai cauto.

La circolare faceva presente la natura essenzialmente aleatoria dei redditi stessi, e che essi rappresentano il risultato di tutta una vita di duro lavoro economicamente infruttifero.

Io credo che il camerata Oppo, se leggesse questa circolare, sottoscriverebbe in pieno ad essa; nè mi consta che gli uffici finanziari non abbiano tenuto questa circolare a norma della loro attività in questo campo.

Il camerata Oppo forse sarà alquanto scettico al riguardo, però fortunatamente a corroborare la mia affermazione stanno dei volumi — che non sono di molta amena ma sono, alle volte, di utile lettura — che contengono i redditi di categoria B e C di ricchezza mobile superiori alle 5 mila lire. Se si scorre la categoria 25, mi sembra, che si riferisce ai redditi degli artisti, si vede che questi redditi sono assai moderati: ve ne è solo uno, se non mi sbaglio, di 70 mila lire, e questo reddito è in contestazione; ve ne è qualcheduno di 25 mila lire, ma la maggior parte sono di 6 o 7 mila lire.

Se si confrontano questi redditi con quelli di altre professioni intellettuali si vede che non si può dire davvero che sia stata gravata la mano sugli artisti. Io mi rendo perfettamente conto dell'animo che ha spinto il camerata Oppo a fare questa interrogazione, mi rendo conto anche dello speciale stato d'animo degli artisti la cui attività è rivolta ad indirizzi ben differenti da quelli che potrebbero portarli alla conoscenza delle norme anche più usuali che sono di dominio pubblico dei contribuenti. Non escludo perciò che vi sia qualche errore individuale in questo campo anche se la media degli accertamenti è evidentemente assai moderata, ma sono persuaso che in questo, come in tanti altri campi, il nostro ordinamento corporativo ha utile possibilità di esplicarsi, e che, se gli artisti seguiranno l'esempio che è stato dato dal Direttorio degli autori, che appartiene anche alla Confederazione dei sindacati professionisti ed artisti, e che ha qualche mese fa offerto alla finanza di collaborare con essa per accertare i redditi degli scrittori, questi inconvenienti, che ripeto non possono riferirsi che a casi singoli, saranno rapidamente eliminati.

Io sono persuaso che se il camerata Oppo darà l'appoggio dell'autorità di cui gode nel campo artistico a questa iniziativa, si raggiungerà lo scopo desiderato, che è quello del resto della Finanza, di una rigida tutela dell'Erario dello Stato unita a una precisa giustizia tributaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Oppo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

OPPO. Io sono grato all'onorevole sottosegretario per le finanze delle spiegazioni che mi ha voluto dare e delle buone disposizioni da cui si è mostrato animato. Però mi permetto

di fare osservare ancora una volta che i redditi di ricchezza mobile degli artisti sono valutati male, e se è vero che in parte molti artisti sfuggono a questa tassa, è anche vero che molti poveri artisti pagano una tassa che, anche così minima come sembra, è superiore alle loro forze.

Bisogna tener presente la condizione speciale degli artisti: l'ha detto benissimo anche l'onorevole sottosegretario. Quando si pensa che gli artisti sono tassati, per esempio, con la tassa di esercizio come se fossero dei bottegai, io sento che qualche cosa si rivolta in me, perchè gli artisti io non voglio che siano considerati cittadini diversi dagli altri, ma bisognerà pure che siano considerati come dei lavoratori, dei lavoratori speciali i quali non hanno sempre da lavorare e che quello che guadagnano un anno non lo guadagnano un altro anno. E si trovano dei casi straordinari di sofferenza nel campo degli artisti. Io vi dirò che in questi giorni un povero artista, per non poter pagare una tassa minima, ma proprio per non poterla pagare, ha avuto il sequestro dei suoi quadri, dei cavalletti, dei suoi oggetti che sono necessari a poter proseguire nella sua arte. (*Commenti*).

Vi porto un altro caso di un grande artista, per lo meno noto come grande artista, il quale ha guadagnato anche delle somme rilevanti (è forse il caso cui alludeva l'onorevole sottosegretario: non so se si riferiva a quello). Questo artista è stato tassato talmente che dice: « Preferisco andarmene all'estero, dove mi chiamano e dove potrò lavorare tranquillamente ». Questo è grave. Noi non dobbiamo dare i nostri artisti a Parigi o a New York.

Ce ne sono abbastanza trappi là che seguono quelle scuole, e finiscono per portare il loro ingegno al servizio degli stranieri.

Io insomma chiedo qualche cosa che serva a proteggere gli artisti nel loro lavoro, che non è un lavoro qualunque. Chiedo che gli artisti siano considerati in una maniera diversa dai negozianti. In questo senso io accetto molto volentieri il consiglio dell'onorevole sottosegretario e spero che il Sindacato degli artisti, da me diretto, possa fare un concordato con l'Agenzia delle imposte e arrivare così, magari, ad un maggior reddito di questa imposta, perchè vi sono molti che sfuggono, e però costoro sono i meno artisti, sono i negozianti della loro pseudo arte, sono quelli che fanno l'arte per il pubblico grosso, che non appaiono mai nelle esposizioni, che non appaiono mai nei lavori dello Stato e fanno il piccolo com-

mercio dell'arte. Oppure si potrebbe proporre, per esempio, una specie di tassa di scambio sulle opere vendute...

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le eccezioni particolari sono impossibili. Questa proposta era stata già fatta.

OPPO. Per gli artisti la cosa potrebbe essere considerata possibile, perchè anche oggi noi vediamo cosa il prodotto artistico dona al paese di origine: pensiamo all'ammirazione di Londra per i nostri capolavori del passato. Ora io non voglio dire che oggi si facciano di questi capolavori, me ne guardo bene; ma non basta strombazzare dappertutto le glorie del passato, bisogna pensare anche al nostro tempo; valorizzare l'arte del nostro tempo; perchè non c'è epoca importante storicamente che possa vivere senza badare alle cose dello spirito. Occorre preparare il clima per una produzione sempre più alta, proteggendo gli artisti e il loro lavoro.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Di Belsito, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se in seguito a domanda già inoltrata al Ministero dei lavori pubblici pel tramite del Provveditorato delle opere pubbliche per la Sicilia, verrà concesso il contributo statale per provvedere alla costruzione del ponte sull'Imera — indispensabile per allacciare i due tratti della strada Alimena-Resuttano — strada costruita fino dal 1883 e rimasta inutilizzata fino ad oggi per la mancanza di detto ponte e ciò con grave danno di parecchi comuni delle provincie di Palermo e Caltanissetta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La costruzione del ponte sull'Imera, a completamento della strada tra Resuttano ed Alimena, di cui si occupa il camerata Di Belsito, unitamente ad altri colleghi siciliani, se non sbaglio della provincia di Caltanissetta, risponde effettivamente ad una urgente necessità, accertata anche dal Ministero dei lavori pubblici e per cui ha più volte fatto premura lo stesso provveditore alle Opere pubbliche della Sicilia.

Si tratta di una strada effettivamente iniziata e portata a termine da alcuni decenni che manca però del ponte che valga a metterla in efficienza ed a far cessare una inutile manutenzione nonchè a consentire che la strada stessa sia assegnata all'uso per cui fu

costruita. Però, egregio camerata, non basta che il Ministero abbia accertato questa necessità. Necessità simili ce ne sono purtroppo parecchie ed urgenti anche nella stessa Sicilia, particolarmente nel campo delle costruzioni stradali.

Il Ministero, allo stato attuale, non può dare nessun preciso affidamento per la corresponsione del concorso del 50 per cento che è stato chiesto dalla provincia. Può soltanto assicurare che la domanda trasmessa dalla provincia di Caltanissetta è ammissibile, che come tale sarà varata e che non appena sarà possibile sarà data la concessione in armonia alle possibilità finanziarie del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Di Belsito ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI BELSITO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato dovrei dichiararmi soddisfatto.

È augurabile però che tale stanziamento di fondi sia al più presto concesso, perchè questa strada, che dal 1883 è stata costruita per rendere possibili e facili le comunicazioni tra i due comuni di Resuttano e di Alimena, sia resa utile al transito, e sia possibile, anche per le ragioni essenziali per cui la strada fu costruita, alle popolazioni di tutti i comuni limitrofi servirsi dello scalo ferroviario di Villalba, che è quello più vicino a tutti i suddetti comuni ed al capoluogo della provincia. Oggi infatti tutti i detti comuni sono costretti a servirsi, per lo scambio delle merci e per l'invio di derrate, degli scali ferroviari di Enna e di Villarosa che distano ben 52 e 44 chilometri rispettivamente in più da quello di Villalba, e ciò naturalmente con grave danno, perdita di tempo e perdita di danaro.

Mi auguro quindi che quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici sia al più presto realizzato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Bonardi, ai ministri dell'interno e delle corporazioni, «per conoscere se non ritengano opportuno invitare i prefetti del Regno a procedere, sentiti gli enti interessati, alla revisione dei prezzi esposti nelle camere d'albergo, i quali ormai non stanno più a tutela del turista, come era nello spirito informatore della legge 6 aprile 1926, n. 613».

Per desiderio espresso dagli onorevoli sottosegretari di Stato per l'interno e per le corporazioni, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Forti, al ministro della guerra, «per sapere se, tenute presenti necessità di carattere militare e morale, e la tutela fisica della popolazione anche mediante lo sviluppo e l'incremento del turismo montano, non ritenga di esaminare l'opportunità di costituire dei reparti alpini abruzzesi».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MANARESI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Sono lieto che il camerata Forti, deputato fascista ed alpino di Abruzzo, mi dia l'occasione di ricordare alla Camera che gli alpini abruzzesi, inquadrati nei battaglioni piemontesi, lombardi e veneti, hanno scritto, durante la guerra, una pagina di sangue e di gloria che non si cancella.

Il Ministero, in omaggio appunto alle innegabili qualità montanare della gente d'Abruzzo ed alle sue tradizioni, ha ripreso in questi ultimi anni il reclutamento di alpini nelle provincie di Aquila, di Teramo e di Chieti, inquadrandoli nei vari battaglioni di quel 9° reggimento che è dislocato in un settore assai importante della nostra frontiera.

Alla costituzione, da molti auspicata, di reparti alpini prettamente abruzzesi e residenti nella zona fanno ostacolo ragioni di finanza e ragioni di organica, sia per la necessità di non imporre al bilancio in questo momento nuovi oneri, sia per essere, il reclutamento regionale alpino, in funzione ed in ragione diretta della vicinanza della frontiera.

Nè a diversa conclusione sembra possano portare le ragioni di carattere sportivo e turistico addotte dall'interrogante, in quanto l'esercito, che è stato, negli anni più oscuri, il solo custode ed il solo propagandista della educazione fisica della razza, intende oggi non intralciare, con inopportune interferenze, l'azione mirabile di tutti i grandi enti che esclusivamente si curano dei vari sports, ma agevolarla con aiuti e soccorsi, lasciando però agli enti stessi la tutela dell'educazione fisica delle giovanissime generazioni.

Così, anche nel campo degli sports invernali, mentre si è intensificata la preparazione montanara, non solo delle truppe alpine, ma dell'esercito intero che, tutto, deve essere esercito di montagna, si è lasciato al Comitato olimpionico nazionale italiano, il grande organismo che raduna tutte le federazioni sportive, l'organizzazione delle manifestazioni sportive della neve, un tempo direttamente promosse dall'autorità militare; organizzazione però che è stata, fino a ieri, incoraggiata

con dotazioni di materiale sciatorio e lo è, anche oggi, con la concessione di qualche istruttore militare.

Assicuro quindi l'onorevole interrogante che la mancanza di reparti alpini nell'Abruzzo non pregiudicherà comunque lo sviluppo turistico invernale di quella magnifica zona e la prova più evidente ne è data dalle legioni di sciatori che, ogni sabato, partono dall'Urbe per i campi d'Abruzzo da cui ritornano, al loro posto di lavoro ritemperati nel corpo e nello spirito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Forti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FORTI. Ringrazio vivamente, come abruzzese e come alpino, l'onorevole sottosegretario di Stato, capo ammirato ed amato dell'Associazione nazionale alpini, per l'elogio che ha voluto fare dei soldati alpini abruzzesi. È vero quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, che cioè gli alpini abruzzesi da molti anni servono nei vari battaglioni piemontesi, lombardi e veneti. Ma appunto da questo lungo servizio prestato nei battaglioni delle tre regioni di confine, è nato in essi spontaneo, naturale e vivissimo il desiderio di servire in battaglioni propri che portino il nome delle proprie città.

L'onorevole sottosegretario di Stato che è stato come me nei reparti alpini per lunghi anni, sa quale altissimo valore morale abbia per le truppe alpine l'organico del battaglione, ed il nome stesso del battaglione che è per gli alpini una vera e propria bandiera.

Gli alpini abruzzesi hanno dato anche essi nella guerra una prova certo non trascurabile né oscura di valore e di sacrificio. Molti sono i morti e molti i decorati a riconoscimento del valore individuale. Ma purtroppo non abbiamo avuto battaglioni nostri ad affermare e ricordare, oltre quello individuale, anche il valore collettivo dei nostri soldati. È naturale quindi, e logico, che sia vivo in noi il desiderio di avere battaglioni che portino il nome delle nostre città.

Sull'inconveniente prospettato, di reparti alpini non risiedenti nella zona di frontiera, dico che noi abruzzesi saremmo anche disposti di vedere battaglioni nostri dislocati in parte sulle Alpi, invece che tutti sui nostri monti, purché portassero, ripeto ancora, il nome delle nostre città, purché fossero reparti organici abruzzesi.

Potrebbero i nostri battaglioni formare per intero il 9° reggimento, a guardia, come ben ha detto l'onorevole sottosegretario, di una zona molto importante della frontiera. Tale nuova formazione del 9° alpini offri-

rebbe anche il modo di tornare alla formazione organica, oggi turbata, del quinto e del sesto reggimento, restituendo al quinto i battaglioni Edolo e Vestone, ed al sesto i battaglioni Bassano e Vicenza.

Che il lato morale abbia in queste cose grandissima importanza, l'onorevole sottosegretario lo può anche desumere da un fatto, doloroso, se vogliamo, ma che dice tutto. Alla non lontana e meravigliosa adunata in Roma degli Alpini in congedo mancavano purtroppo gli alpini abruzzesi; eppure, da un conto sommario che ho potuto fare, gli alpini in congedo di Abruzzo sono oltre quindicimila. Ma all'adunata mancavano completamente.

MANARESI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Non li avete saputi organizzare voi.

FORTI. No, mancavano per la lamentata assenza dei reparti organici, il cui ricordo ed il cui spirito servono a mantenere uniti anche gli alpini in congedo. Come i nostri uomini sono sparpagliati in vari battaglioni non nostri durante il servizio, così manca fra essi l'affiatamento dopo il congedo e rimangono ancora sparsi e disorganizzati.

Circa le ragioni turistiche, è vero che l'Abruzzo oggi sta diventando sempre più la palestra turistica montana dell'Italia centrale e meridionale, e specialmente di Roma; ma è anche vero che la presenza di qualche reparto alpino, per esercitazioni, specie durante l'inverno, porterebbe grande incremento allo sport montano. Prova ne sia che quest'anno, per la presenza nel Gruppo del Gran Sasso dei valorosi sciatori del III alpini per la ricerca delle salme dei poveri studenti romani Cambi e Cichetti, si è notato uno sviluppo improvviso e notevole dello sport turistico invernale. Abbiamo visto, come non mai, il gruppo del Gran Sasso popolato da giovani sciatori venuti d'ogni parte. Si sono visti ragazzi nella prima età darsi allo sport degli sky con tutti i mezzi, perfino con tavolette improvvisate, per imitare l'esempio dei soldati, la cui presenza ha dato anche luogo, per la prima volta, ad importanti gare sciistiche.

Confido dunque che il Governo, sormontando le difficoltà del bilancio, voglia riesaminare l'importantissima questione, e venire incontro al desiderio dell'Abruzzo; di quell'Abruzzo, che se non è mai stato e tanto meno è oggi nell'anno VIII dell'Era Fascista — come un giornale illustrato tentava ancor ieri di mostrare con evidente e forse interessata denigrazione fotografica — una regione di zampognari, di uomini dalla grinta mani-

comiale e peggio ancora di chitarristi mai esistiti, è però una regione che vive ancora e vivrà sempre, tenacemente ed anche orgogliosamente, della propria e per la propria montagna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

### **Annunzio di presentazione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. L'onorevole Capo del Governo, Ministro dell'interno ha inviato alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2417, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (418).

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Commissione permanente per l'esame dei decreti legge.

### **Presentazione di un disegno di legge.**

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto Teatro (419).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Giunta Generale del bilancio.

### **Approvazione di una proposta di modificazione al regolamento della Camera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione di una proposta di modificazione al regolamento della Camera (*documento IV, n. 2-A*).

Come la Camera sa, l'onorevole Turati ha proposto di modificare il regolamento della Camera nel senso di portare da 30 a 36 il numero dei deputati componenti la Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi.

La Giunta per il regolamento ha esaminato questa proposta di modificazione e l'ha approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame della modificazione proposta:

Al capo II « Costituzione della Camera » la Commissione propone di modificare così l'articolo 12:

« Il Presidente nella seduta successiva alla sua nomina, annunzia alla Camera:

.....  
c) i nomi di trentasei deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi ».

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo a partito.

(*È approvata*).

### **Prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929; (306)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie; (373)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida; (279)

Abrogazione dell'articolo 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848; (289)

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare; (304)

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale; (291)

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la

protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; (276)

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze; (391)

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniali in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile; (378)

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna; (394)

Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica; (364)

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. (*Modificato dal Senato*), (237-B)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*);

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 290-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, portante aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di Decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti varii, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge di Decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti varii, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 389-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1415, 28 settembre 1929, n. 1751 e 14 novembre 1929, n. 1968, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione dell'assegnazione straordinaria di lire 21 mi-

lioni al bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1929-30, per spese varie nelle colonie e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario medesimo e disposizioni varie.

(È approvato).

ART. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 19 luglio 1929, n. 1294, 19 luglio 1929, n. 1295, 28 settembre 1929, n. 1742, 28 settembre 1929, n. 1752, 28 settembre 1929, n. 1817, 28 settembre 1929, n. 1818, 24 ottobre 1929, n. 1924 e 14 novembre 1929, n. 1984, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1929-30.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 379-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza

il ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 381-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali per l'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della

tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 385-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Se ne dia la lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 400-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio

decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 398-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 412-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di 110 milioni di lire, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni entro il limite di 110 milioni di lire per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 356-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni entro il limite di 110 milioni di lire per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 383-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, riguardante provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 360-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

I.

ISTITUZIONE DI UN RUOLO UFFICIALI ANZIANI DELLE ARMI COMBATTENTI (RUOLO M).

## ART. 1.

È istituito un ruolo ufficiali delle armi combattenti di fanteria, cavalleria, artiglieria

e genio (ruolo M) — esclusi i servizi tecnici — allo scopo di preparare un nucleo di quadri particolarmente idonei a determinate funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Si dia lettura dell'annesso ruolo M.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge:

**Ruolo M.**

GRADI	FANTERIA	CAVALLERIA	ARTIGLIERIA	GENIO	TOTALE PER GRADI
Tenenti colonnelli . . . . .	96	4	27	9	136
Maggiori . . . . .	129	8	25	4	166
Capitani . . . . .	236	13	35	2	286
Tenenti . . . . .	70	15	20	—	105
	531	40	107	15	693

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'annesso Ruolo M.

(È approvato).

## ART. 2.

Gli ufficiali stessi sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle quattro armi, sono pertanto, ridotti del corrispondente numero dei posti devoluti al ruolo M; posti che saranno coperti gradualmente in relazione alle ammissioni nel ruolo, da farsi secondo il disposto dei successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 3.

Gli ufficiali del ruolo predetto devono possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti

leggi per gli ufficiali delle armi combattenti. Ad essi però sono applicati i seguenti limiti di età:

Tenenti colonnelli . . . . .	anni	58
Maggiori . . . . .	»	55
Capitani . . . . .	»	52
Tenenti . . . . .	»	50

(È approvato).

## ART. 4.

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo M (esclusi quelli dei servizi tecnici) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrarono la domanda:

- 50 anni se tenenti colonnelli;
- 45 anni se maggiori;
- 41 anni se capitani;
- 37 anni se tenenti.

L'ufficiale trattenuto in servizio a mente del secondo capoverso dell'articolo 23 della

presente legge, e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità, non possono presentare domanda pel trasferimento nel ruolo *M*.

Il trasferimento nel ruolo stesso è definitivo.

(È approvato).

ART. 5.

La decisione circa il trasferimento spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra.

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali del ruolo suddetto che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dall'articolo 3 vengono esonerati dal servizio permanente, mediante collocamento in ausiliaria, o a riposo a seconda della loro idoneità.

(È approvato).

ART. 7.

L'avanzamento nel ruolo *M* ha luogo soltanto fino al grado di tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 8.

L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianità senza speciali esami od esperimenti.

I capitani sono però assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 42, 43, 44 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

(È approvato).

ART. 9.

I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo *M*, secondo le modalità fissate dall'articolo 10 e sono promossi sotto l'osservanza del disposto dell'articolo 11 della presente legge.

I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale, per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, seguono le sorti stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

(È approvato).

ART. 10.

Gli ufficiali del ruolo *M* concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nella proporzione di due terzi.

L'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda come è detto all'articolo 4.

Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sarà devoluta all'avanzamento.

(È approvato).

ART. 11.

Gli ufficiali del ruolo predetto saranno promossi al grado superiore in ordine di anzianità, ma dopo che abbiano ottenuta la promozione tutti gli ufficiali di pari anzianità delle quattro armi.

(È approvato).

ART. 12.

All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 3 della presente legge, gli ufficiali del ruolo *M* sono — se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge — promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.

La promozione non può però aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianità delle quattro armi.

(È approvato).

ART. 13.

Gli organici stabiliti dalla presente legge per il ruolo in oggetto saranno raggiunti gradualmente.

In attesa del raggiungimento totale degli organici, le mansioni inerenti saranno attribuite anche ad ufficiali che non appartengono al ruolo *M*.

(È approvato).

ART. 14.

Il ruolo *M* sarà istituito dal primo del mese successivo a quello nel quale verrà promulgata la presente legge e sotto tale data dovranno avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

(È approvato).

## ART. 15.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse (escluso il ruolo M).

(È approvato).

## ART. 16.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo si intendono integralmente applicate agli ufficiali del ruolo M salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

(È approvato).

## ART. 17.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

(È approvato).

## II.

## PROVVEDIMENTI PER LA CARRIERA DEGLI UFFICIALI

## ART. 18.

L'articolo 8 della legge 4 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito è modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza è fissata nella seguente misura:

*Per l'avanzamento ad anzianità:*

sei anni nel grado di tenente  
sei anni nel grado di capitano  
tre anni nel grado di maggiore.

*Per l'avanzamento a scelta:*

quattro anni nel grado di tenente  
quattro anni nel grado di capitano  
due anni nel grado di maggiore.

(È approvato).

## ART. 19.

È istituita la qualifica di primo tenente, che viene concessa ai tenenti delle varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di

grado in servizio permanente effettivo nell'arma o corpo cui appartengono.

Al primo tenente competono l'indennità militare e le indennità eventuali del grado superiore.

(È approvato).

## ART. 20.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici), stabiliti dagli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che comprendono anche gli organici fissati pel ruolo M dal precedente articolo 2, sono stabiliti nel seguente modo:

	MAGGIORI	TENENTI COLONNELLI
Fanteria . . . . .	824	680
Cavalleria . . . . .	70	58
Artiglieria . . . . .	446	370
Genio . . . . .	135	113

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministro per la guerra, considerate complessivamente le vacanze rispetto agli organici stabiliti dagli anzidetti articoli della legge 11 marzo 1926, n. 396, ivi compresi gli organici fissati per tali gradi dal precedente articolo 2, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello nelle armi suddette per non oltre un quarto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di effettuare le anzidette promozioni a maggiore e a tenente colonnello in modo da perequare la carriera delle varie armi nei gradi anzidetti.

(È approvato).

## ART. 21.

Il numero degli ufficiali fuori quadro fissato dall'articolo 46, primo comma della legge 11 marzo 1926, n. 396, è stabilito come appresso:

Colonnelli . . . . .	20
Tenenti colonnelli . . . . .	52
Maggiori . . . . .	46
Capitani . . . . .	160
Tenenti . . . . .	127

(È approvato).

405

## ART. 22.

Il riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal Regio decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928 sarà regolato dal Ministro per la guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del *Giornale Militare* 1920 che non abbiano successivamente — in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 — preso posto nel ruolo d'anzianità dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.

Il riassorbimento sarà fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.

Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dal Regio decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sarà effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.

Fino a quando non sarà completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sarà lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.

(È approvato).

## ART. 23.

È abrogata la facoltà fatta al Ministero per la guerra dall'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

È in facoltà del Ministro della guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 24.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 11 marzo 1926, numero 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino perciò esclusi definiti-

vamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli alla fine del sesto mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda. Dalla data di eliminazione dai ruoli sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

(È approvato).

## ART. 25.

L'articolo 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è sostituito dal seguente:

L'ufficiale che per le sue qualità morali, intellettuali, militari e di cultura dà sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresì nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè abbia raggiunto la prima metà del proprio ruolo d'anzianità.

Tale promozione non è computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità e quelle a scelta.

(È approvato).

## III.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 26.

Per la prima applicazione della presente legge sarà consentito anche agli ufficiali già iscritti sul quadro d'avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni, e se capitani o tenenti colonnelli, abbiano riportato i giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di far domanda per l'ammissione al ruolo *M*.

(È approvato).

## ART. 27.

Il Ministro per la guerra, di concerto con quello delle finanze provvederà entro il 31 dicembre 1930 a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico, e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

(È approvato).

## ART. 28.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 358-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Il Capo III del titolo VII della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è abrogato nella parte compresa fra gli articoli 73 e 93 e sostituito dalle disposizioni che seguono.

## CAPO III.

## DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

*Art. 73.* — L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiararsi se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

*Art. 74.* — L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito a regolare inchiesta svolta con le norme contenute nel regolamento.

*Art. 75.* — La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al Comandante del Corpo di armata, al Comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè al Comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al Comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente la decisione è riservata al Ministro.

*Art. 76.* — Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica viene ordinato un unico consiglio dal Ministro della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

*Art. 77.* — Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente Comandante di Corpo d'armata o Comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè dal Comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o Comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.

Allorchè trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale comando è considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al Comandante del Corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'articolo 75.

## ORDINAMENTO.

*Art. 78.* — Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dipendenti dai comandi di cui al precedente articolo.

Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente i componenti il Consiglio stesso dovranno essere trattati dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.

Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'esercito, la marina e l'aeronautica.

La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti si ricorre ai Comandi più vicini.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati 1, 2 e 3 osservate le norme dei precedenti commi.

Trattandosi però di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sarà composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta in volta stabilirà il Ministero competente.

Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di Brigata aerea o corrispondenti.

**Art. 79.** — Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potrà richiedere generali od ammiragli dell'esercito o della marina o dell'aeronautica con le norme enunciate.

**Art. 80.** — È abrogato.

**Art. 81.** — Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, comandi di squadre navali o dipartimenti militari marittimi o al comando militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o zone aeree diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità adottando nel primo caso per la formazione del Consiglio la ta-

bella che contempla per i suoi componenti i gradi più elevati.

**Art. 82.** — Nei casi previsti dall'articolo 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;

b) se i gruppi sono tre, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il più elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio.

**Art. 83.** — Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore del Regio esercito della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del corpo di stato maggiore e l'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (articolo 15 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), e quelli in soprannumero (articolo 77-ter legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497) e quelli di divisione in soprannumero (Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317);

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dello ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo di Armata e della divisione del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi militari e dei comandi militari marittimi o del comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi in cui alle seguenti lettere i) ed l);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente ministero.

*Art. 84.* — L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità.

Il Consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato.

*Art. 85.* — È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

#### SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per le unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

*Art. 86.* — L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di comandi navali all'estero, o presso truppe coloniali o

comandi navali dislocati in colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente ministro.

#### SEZIONE III. — *Procedura.*

*Art. 87.* — L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

*Art. 88.* — Il presidente invita i membri del Consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

*Art. 89.* — Lo svolgimento e le conclusioni del Consiglio di disciplina sono segreti.

*Art. 90.* — Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, che, come è detto all'articolo 73, dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore della integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa poscia introdurre l'ufficiale e dopo letto l'ordine di convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giustificazioni.

Terminata la lettura il presidente dichiara in calce all'indice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorità superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche i membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio.

*Art. 91.* — Il presidente e i membri del consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire

o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potrà esporre ragioni a difesa, le quali dovranno, in tal caso risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale.

*Art. 92.* — Udite le eventuali giustificazioni il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'articolo 73:

*Il .... è ancora meritevole di conservare il grado?*

La votazione è palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianità.

Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio.

Il segretario compila seduta stante il verbale della seduta col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti il Consiglio stesso.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministero, col proprio parere.

*Art. 93.* — È in facoltà del ministro di ordinare la rinnovazione del Consiglio di disciplina.

Il ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.

In caso di rinnovazione, la decisione verrà presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio.

*Art. 94.* — I consigli di disciplina già ordinati e formati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

*Art. 95.* — È data facoltà al ministro della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, le opportune varianti al Titolo VI, Capo III, delle speciali « norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.

Si dia lettura degli allegati.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario legge*:

## ALLEGATO 1

## Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO						
	Generale designato di armata	Generale di corpo d'armata (1)	Generale di divisione (1)	Generale di brigata (1)	Colon- nello	Tenente Colon- nello	Maggiore
Sottotenente . . . . .	..	..	..	..	1	..	2
Tenente . . . . .	..	..	..	..	1	..	2
1 <sup>o</sup> Tenente e Capitano . . . . .	..	..	..	1	1	1	..
1 <sup>o</sup> Capitano e Maggiore . . . . .	..	..	1	..	2	..	..
Tenente Colonnello . . . . .	..	..	1	1	1	..	..
Colonnello . . . . .	..	..	1	2	..	..	..
Generale di Brigata (1) . . . . .	..	1	2	..	..	..	..
Generale di Divisione (1) . . . . .	1	2	..	..	..	..	..

(1) E gradi corrispondenti.  
N. B. — Per i generali di grado superiore al generale di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

## ALLEGATO 2

## Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della R. Marina

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO						
	Amm. designato d'armata	Amm. di sq.	Amm. di div.	Cont. amm.	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta
G. marina e gradi corrispondenti.	..	..	..	..	1	..	2
S. tenente di vasc. e gradi corrisp.	..	..	..	..	1	..	2
Tenente » » » » » .	..	..	..	1 (1)	1	1	..
1 <sup>o</sup> tenente di vasc., capit. corv. e gradi corrispondenti. . . . .	..	..	1 (2)	..	2	..	..
Capitano di fregata . . . . .	..	..	1	1	1	..	..
Capitano di vascello . . . . .	..	..	1	2	..	..	..
Contrammiraglio . . . . .	..	1	2	..	..	..	..
Ammiraglio di divisione . . . . .	1	2	..	..	..	..	..

(1) o, in mancanza, ammiraglio di divisione.  
(2) o, in mancanza, contrammiraglio.  
N. B. — Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene, ai sensi dell'art. 78, comma 3<sup>o</sup>.  
Per gli ammiragli di grado superiore all'ammiraglio di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 3

**Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della R. Aeronautica**

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO					
	Generale di squadra aerea	Generale di divisione aerea	Generale di brigata aerea	Colonnello	Tenente Colonnello	Maggiore
Sottotenente . . . . .	..	..	..	1	..	2
Tenente . . . . .	..	..	..	1	..	2
Capitano . . . . .	..	..	1	1	1	..
Maggiore . . . . .	..	1	..	2	..	..
Ten. Colonnello . . . . .	..	1	1	1	..	..
Colonnello . . . . .	..	1	2	..	..	..
Generale di B. A. . . . .	1	2	..	..	..	..

*N. B.* — Per i generali di grado superiore al generale di brigata aerea il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78 ultimo comma.  
In via transitoria e fino al 1932 incluso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di sostituire i generali di squadra aerea e di divisione aerea con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore.

ALLEGATO 4

**Tabella delle armi e dei corpi combattenti ai fini dell'articolo 78**

	UFFICIALI DI ARMA O CORPO COMBATTENTE
	REGIO ESERCITO . . . . .
REGIA MARINA . . . . .	Ufficiali di stato maggiore (ufficiali di vascello)
REGIA AERONAUTICA . . . . .	Arma aeronautica (ruolo combattente)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con gli allegati di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 2.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzetti.

MEZZETTI. Onorevoli camerati, mi ero iscritto a parlare soprattutto per un bisogno sentito del mio spirito, perchè io vedevo in questo progetto concretarsi finalmente l'aspirazione dell'animo nostro di fascisti e di sindacalisti, e avevo, come è naturale, impostato il mio spirito per dire a voi brevemente questa convinzione, questa fede, questa speranza. E pensavo anche che, ciò dicendo, non avrei affermato che le masse lavoratrici ci seguono entusiastiche su questo terreno, perchè avrei sentito di non affermare cosa completamente esatta, nè quindi una mia convinzione almeno fino a oggi; ma avrei potuto, ritornando in mezzo ai lavoratori e alle masse italiane, affermare che il Regime, che il Fascismo soltanto aveva avuto il coraggio di affrontare la cosiddetta questione sociale e risolverla con idee, con programmi, che aderivano a una realtà che smentiva le affermazioni utopistiche dei sindacalismi che ci hanno preceduto e che attualmente agiscono presso le nazioni straniere.

Questo progetto di legge io l'ho esaminato una prima volta e l'ho sentito discutere da uomini veramente preparati, nel Gran Consiglio Fascista. L'ho esaminato per dovere del mio ufficio, come presidente della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancari. L'ho esaminato leggendo la relazione del Ministro, l'ho esaminato, infine, leggendo la relazione della Commissione. Venivo qui, quindi, con lo spirito preparato non a suonare il vio-

lino — anche perchè non ho molta disposizione per la musica — perchè sono nato in una regione in cui fino a ieri lo strumento preferito è stato il trombone.... (ilarità).

Ierisera però, a chiusura della discussione, un nostro collega, il camerata Biancardi, ha avuto il coraggio, che veramente noi abbiamo ammirato, sottolineandolo con il nostro applauso, unito ad altri applausi che superarono in significato e in portata il nostro, che si limitava all'affermazione del riconoscimento veramente fascista, del coraggio col quale era stato affrontato il problema centrale del progetto.

Allora io ho cambiato le carte in tavola... nei miei riguardi (*Si ride*); ho strappato gli appunti che avevo preparato come novellino della Camera e vengo stasera qui, con anima fascista e sindacalista e mi oppongo con la stessa chiarezza e, vedrete, anche con degli argomenti, alla tesi che ha sostenuto con abilità, con preparazione, con grande capacità, e anche con grande senso di responsabilità, l'onorevole Biancardi.

Ascoltandolo, io ho pensato, e forse molti di voi avete pensato, a quel filosofo greco che, vedendo tra i suoi allievi un giovane che sugli altri condiscipoli spiccava per qualità di intelletto, lo scelse come alunno prediletto. Ma poichè l'allievo era di condizioni economiche modeste, stabilì con lui questo contratto « Mi pagherai dell'insegnamento con il ricavato della prima causa che vincerai ». Ma siccome l'allievo che, oltre ad essere intelligente, (non dico che avesse la preparazione politica dell'oratore che ieri sera ha parlato, ma non ne era neanche molto lontano) non si decideva mai a difendere una causa e non pagava quindi mai il conto; allora il filosofo greco lo citò davanti ai giudici, così dicendo: « tu, ad ogni modo, mi dovrai pagare; perchè, se vinco la causa, mi pagherai in forza della sentenza del magistrato; se la perdo, in forza del contratto tra noi stabilito ». Ma l'allievo rispose: « io, ad ogni modo, non ti pagherò; perchè, se vinco, non ti pago in base alla sentenza del magistrato; se perdo, non ti pago in forza del contratto che abbiamo stipulato ».

Noi, rappresentanti dei lavoratori, e prima e meglio ancora, noi fascisti, — perchè a questo punto io mi permetto di rivendicare a noi organizzatori degli operai il merito di avere, in silenzio, sopportato situazioni che ci hanno fatto soffrire e che noi oggi denunciemo a questa Camera squisitamente politica ma di origine sindacale — ci troviamo in

quella stessa condizione in cui si trovò l'alunno con il filosofo greco.

La ragione di questa nostra posizione la potremmo trovare senza fare della teorica; perchè queste sono cose molto pratiche, anche se non sono così trasparenti come il giurista Asquini non vedeva, anche se non sono troppo trasparenti, come l'onorevole Biancardi non vedeva.

C'è la ragione perchè non sono molto trasparenti. Se noi ricordassimo qui, che quel grande pensatore nostro, quel grande pensatore tutto nostro, tutto italiano, Giambattista Vico, ha scritto: « natura di cose è suo nascimento », noi, ripiegando un pò il nostro spirito dopo dieci anni di vita fascista e sette di regime fascista, ripiegando il nostro spirito ed esaminando questi che forse non sono sette anni, ma molti secoli di vita vissuta, ci convinceremmo che trovare la natura del progetto che discutiamo, vuol dire dargli la portata reale, storica e sociale che il progetto effettivamente reca per il suo nascimento virtuale col fascismo e per il fascismo.

Perchè la tattica, anzi il metodo (non ci deve essere tattica in questa Camera) perchè il metodo di discussione e di critica adoperato dall'onorevole Biancardi è un metodo che impressiona. Ha cominciato con l'annunciarci che aveva avuto il progetto la sera avanti, che lo aveva letto appena, e che faceva delle critiche formali, senza pensare che due sere prima nella bandiera del nostro movimento, ne *Il Popolo d'Italia*, in un articolo siglato con una stella (che forse somiglia alla stella d'Italia), si affermava che discutere l'episodio di fronte alla Rivoluzione fascista, vuol dire spezzare il legame spirituale che unisce il popolo italiano, oggi, alla fine dell'anno settimo del Regime!...

Ora se noi esaminassimo con il metodo del camerata Biancardi questo progetto, dovremmo in alcuni punti coraggiosamente dire che aveva ragione, e forse in alcuni punti gli organi competenti del Ministero ed il relatore potranno anche dargli ragione; ma quando dall'episodio di un singolo articolo, si arriva al famoso articolo 11, che messo in relazione con le disposizioni dell'articolo 2, investe in pieno tutte le nostre speranze e tutta la nostra fede, allora, onorevole Biancardi, voi esagerate un po' il tono e la misura del vostro dire, e lo esagerarono ancor più coloro che, dal vostro discorso, hanno tratto argomento per negare, niente meno, quello che è la base fondamentale del regime fascista e dello Stato corporativo. Perchè

il Duce, nel congresso sindacale dell'Augusteo, ci ha detto: l'affossatore del demo-liberalismo sarà il sindacalismo fascista; il Duce ha proclamato che, tra breve, s'inizierà la economia corporativa.

Io, per parte mia, ed i miei amici con me, siamo pienamente convinti che il progetto risponde alle nostre aspirazioni e agli interessi della Nazione; perchè se di questo progetto noi facciamo non solo l'analisi particolareggiata, ma ne traiamo una induzione atomistica, arriviamo a ripiegarci ancora sul liberalismo che, proprio in forza e in virtù di questo progetto, vogliamo definitivamente affossare, nella realtà.

Le due questioni grosse, che furono ieri sera impostate, come ripeto, con molto coraggio e con molta competenza, furono...

*Una voce.* E molta onestà!

MEZZETTI ...furono le funzioni precisate nel progetto all'articolo 11.

Si disse che se anche lo Stato fascista, deve intervenire a dettare norme, a emettere disposizioni normative, vi sono casi nei quali queste disposizioni danneggerebbero l'economia del paese. E si è portato anche l'esempio. Si è detto: se una nave entra in un porto, carica ad esempio di rottami, i quali devono essere poi scaricati, portati in fonderia, rivenduti, ecc., quale sarà il regolamento che faremo?

Potrei capovolgere, col sistema del discepolo al filosofo greco, la domanda: e se ci sono danni economici che il liberalismo non ha controllato ed ha permesso che si verificassero, e lo Stato fosse costretto (lo ha dichiarato il Duce in questa discussione, in una interruzione dell'altro giorno) a pagare coi danari della Nazione, perchè non deve intervenire lo Stato, anche preventivamente? Se le forze del Paese, sotto la presidenza del Duce, Capo del Governo, col segretario del Partito, che rappresenta lo spirito della nostra rivoluzione, con i ministri interessati, coi presidenti delle Confederazioni e coi dieci tecnici scelti dal Ministero, con il cervello cioè e il pensiero e la tecnica e le capacità politiche sociali e sindacali tutte, intervengono per esaminare un problema d'interesse nazionale, voglio proprio stare a vedere, se il piroscalo che arriva nel porto, possa essere l'argomento dialettico decisivo, perchè lo Stato non intervenga più... (*Approvazioni*).

Vi dirò anche, onorevoli colleghi: se avvenisse che questo Consesso così composto delle forze del Regime, decidesse che i rottami, per continuare su lo stesso tema, anzichè alla fonderia, dovessero essere affondati nel porto,

magari insieme con la nave, perchè l'interesse del Paese lo esigesse, io voterei favorevole; e l'economia corporativa non verrebbe certamente a diminuire l'importanza del nostro movimento, quale affermazione della tesi corporativa.

A me piace vedere nel Gran Consiglio e nel Consiglio nazionale delle corporazioni i due Istituti più originali della Rivoluzione fascista: il Gran Consiglio, organo espressivo della capacità politica del regime; il Consiglio nazionale delle corporazioni, organo tipicamente espressivo della capacità economica e sindacale del regime.

Mi piace ricordare a questo proposito quello che il ministro Rocco disse al Senato, rispondendo ad alcuni rilievi sul disegno di legge per la disciplina dei rapporti collettivi, mettendo in evidenza il superamento dell'arbitrato obbligatorio. « Nell'arbitrato obbligatorio, disse il ministro, vi è la traccia di una transazione volontaria fra le parti; mentre nel cammino dei rapporti di lavoro non è la transazione che occorre, ma la giustizia; e la giustizia non può essere fatta che dallo Stato ».

Onorevoli camerati, noi dobbiamo preoccuparci di vedere, se con l'istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni, si abbia o no l'istituzione tecnica capace di realizzare questi grandi postulati della nostra Rivoluzione: consolidamento dello Stato; entrata delle masse produttrici nella vita dello Stato con piena consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri; effettiva conquista della giustizia sociale.

Non è questione di miracolose e inutili improvvisazioni; è questione di tempo. Il regime ha volontà di costruire, non di improvvisare. Il Governo, sotto la guida del Duce, è tempista. Siamo arrivati, dopo tre anni, al disciplinamento giuridico dei sindacati; arriviamo, dopo sette anni, alla costituzione dello stato corporativo e già stiamo per ultimare il monumentale edificio. Quando sarà ultimato, siamo sicuri che potrà ospitare il lavoro italiano pacificato e redento.

Sappiamo che nel Consiglio nazionale delle corporazioni il lavoro ha i suoi legittimi rappresentanti e che esso fa capo al primo ministro, nella persona del Duce: la volontà dello Stato è presente in ogni manifestazione della vita nazionale. Guai, se ci assumessimo il diritto di uccidere chi attenta alla costituzione interna dello Stato e se lo Stato non volesse o non potesse poi costringere al sacrificio di interessi particolari quei cittadini che non lo volessero servire pel supremo interesse della nazione, in questioni economiche!

Questa è volontà di chiara giustizia e potenza; e poichè il Regime tende alla potenza, la sua volontà e la sua missione sono per la concordia interna, leale e duratura, sulla base della reciproca buona fede.

Noi rappresentanti delle categorie ci facciamo garanti della buona fede e della buona volontà dei nostri organizzati; i rappresentanti dei datori di lavoro dovranno fare altrettanto.

Questa concordia di sentimenti e propositi avrà nel Consiglio nazionale delle corporazioni, il campo naturale della più feconda applicazione. Abbiamo però una responsabilità storica a cui nessuno di noi vorrà impunemente abdicare: quella di essere il regime dei fatti e non delle parole.

Ho finito. Ma prima voglio dire la mia opinione, anche su quel particolare per cui si propone, ad ogni piè sospinto, che la responsabilità di tutti gli atti nostri, specialmente degli atti più importanti e decisivi del regime, sia sempre girata al Capo del Governo e Duce del Fascismo. È ora di assumere anche noi la nostra parte di questa responsabilità (*approvazioni*); è ora di prendere posizione, per lo meno nel settore nel quale esplichiamo la nostra attività. Al Duce la gloria e l'onore d'aver iniziato la Rivoluzione fascista, ma non più l'onore di pagare, per gira, tutte le cambiali delle singole responsabilità. Io me ne posso vantare da questa tribuna e chiamo a testimonia l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno, il quale ha visto la mia opera a Bologna. Quando il Duce pronunziò il grande discorso di Pesaro, non aspettai ordini. Riunii tutti i segretari dei sindacati da me dipendenti e dissi: Il Duce ha indicato la via, ci chiama al sacrificio diamogli la prova di essere fascisti, a fatti e non a parole. (*Interruzioni*) Che importa!

Importa anche questo, per chi fa gesti di meraviglia, perchè abbiamo piegato la volontà restia delle masse a sentire la bellezza di questa nostra rivalorizzazione!

Questa stessa linea di pensiero e di condotta la vogliamo da voi, datori di lavoro. Allora soltanto potremo, nel Consiglio delle corporazioni, trovare, in buona fede, la soluzione di quei problemi che non saranno di danno all'economia nazionale, ma serviranno a valorizzare la produzione italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lantini.

LANTINI. Onorevoli Camerati! Al punto in cui la discussione è giunta, mi pare che il terreno sia ormai sgombro da svariate preoc-

cupazioni, che sono state oggetto di dibattito da parte di precedenti oratori.

Il campo della discussione si è in realtà ristretto al punto delicato, per il quale, con questo progetto di legge, si vuole estendere, si deve estendere l'esperienza corporativa dal terreno sindacale al terreno economico. I limiti e le modalità di questa estensione sono appunto la base della nostra discussione.

A mio modo di vedere, per poter entrare con sicurezza in questa distinzione, è bene avere presenti due caratteristiche che distinguono il terreno sindacale dal terreno economico: il terreno sindacale ha come sua ragione d'essere, cioè a dire la ragione del contendere e la ragione dell'intesa, il rapporto *permanente e uniforme* fra datori di lavoro e lavoratori. Il campo economico invece non ha un rapporto solo, permanente e uniforme, *ne ha molti, frazionati e mutevoli*. È molto facile riscontrare casi nei quali la solidarietà fra una categoria di datori di lavoro e lavoratori si salda in contrasto con un'altra categoria di datori di lavoro o con una categoria di lavoratori e di datori di lavoro insieme (*Approvazioni*). Potrei citare degli esempi, ma il vostro consenso mi permette di darli per enunziati.

Ed ecco un'altra ragione di distinzione fra il campo sindacale e il campo economico: nel campo sindacale c'è la personalità dell'uomo, col problema direi immanente che è appunto il *fattore umano*: sono i prestatori d'opera, che, nel tutelare il loro diritto, vogliono affermare la loro personalità.

Nel campo economico, invece, c'è un dato *tecnico*, una unità tecnica, ed è l'*azienda*, tanto è vero che le confederazioni dei datori di lavoro non organizzano tutti quelli che fanno parte della classe dei datori di lavoro, ma i soli titolari delle aziende. È per questo che la Carta del Lavoro ha individuato con tre dichiarazioni nitidissime quello che è il concetto economico del Fascismo, quella che è la direttiva principale del Fascismo in fatto di economia. Quelle tre dichiarazioni, che sono state citate parecchie volte in questa discussione, e sovente interpretate in modo diverso dall'uno all'altro, hanno fatto enorme impressione all'estero, sono stati i documenti più alti della serenità del Fascismo in fatto di economia, e hanno sgominato parecchie batterie di maldicenza polemica internazionale ai nostri danni.

Possiamo leggerle, onorevoli camerati:

« Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come

lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

« L'organizzazione privata della produzione, essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro, che ne ha la responsabilità ».

Poi, alla dichiarazione ottava:

« Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione, la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte, e le associazioni di pubblici dipendenti, concorrono alla tutela dell'interesse dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione, e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo ».

Ultima delle tre dichiarazioni, la nona: « l'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento o della gestione diretta ».

Ora sulla nobiltà e sulla chiarezza di queste tre dichiarazioni permettete che io — se il mio buon senso non falla — derivi un rapporto di gerarchia delle varie responsabilità economiche individuate nelle tre dichiarazioni. Io ci vedo due ordini: *l'ordine dei responsabili*, dei gestori diretti delle aziende e *l'ordine dei collaboratori*. Nell'ordine, per così dire, gerarchico delle responsabilità dei gestori diretti io noto: 1°) le imprese; 2°) lo Stato. Nell'ordine dei collaboratori sono da segnalare: 1°) i collaboratori diretti, attivi, come dice la settima dichiarazione, della produzione, tecnici, impiegati, operai; 2°) gli intellettuali esterni, i colti, i quali devono anch'essi, nell'interno della loro arte, della loro scienza, oppure nella esplicazione generale della loro coltura, collaborare ai fini della produzione.

Ora io affermo intanto una cosa. Il *Sindacato* non entra nella gerarchia dei gestori diretti di aziende. Non ci sono che le imprese e lo Stato. Dalla parte dei collaboratori, per il testo della dichiarazione ottava, il *Sindacato* partecipa all'ordine collaboratore, come eccitatore e perfezionatore della collaborazione dei

singoli, là dove si dice che gli spetta di promuovere, stimolare, educare gli associati a quelle iniziative e alla nozione di quei metodi che possono perfezionare la produzione e ridurre i costi.

Queste due collaterali ma diverse gerarchie di responsabili diretti e di collaboratori nell'azienda economica mi permettono di circoscrivere, di individuare le modalità dei cosiddetti interventi diretti nella economia.

Io credo che la interruzione del Capo del Governo all'onorevole Asquini alludesse, l'altro giorno, particolarmente a quelle forme indirette di intervento che gli interessi privati sollecitano in tutti i Regimi e presso tutti i Governi, specialmente nei momenti di crisi, attraverso protezioni, sovvenzioni, ecc., e che naturalmente sarebbe bene, quando si ha la mano ferma e si può utilmente farlo, di poter qualche volta ridurre, fermare e spezzare.

Resta dunque, nell'ordine economico, il dato che non c'è che l'impresa privata in tutte le sue varietà di composizione: aziende individuali, aziende sociali, vuoi in nome collettivo, vuoi in accomandita, vuoi anonime, vuoi cooperative; e quando detta impresa manca, c'è lo Stato, il quale è la rappresentanza, la sintesi di tutti gli interessi dell'economia nazionale, e quindi è — di per sé stesso — espressore di giustizia, sia nel comprendere un problema, sia nel distribuire una data ricchezza, sia nell'affrontare un dato fenomeno.

MEZZETTI. Questo lo faceva anche il Governo liberale. (*Interruzioni — Commenti*).

LANTINI. Io ho detto che nella mia interpretazione metto in gioco il mio buon senso. Se il mio buon senso falla, vuol dire che per te sono bocciato.

MEZZETTI. Ci sono in Italia seicento milioni di depositi che il Governo oggi controlla e che prima sfuggivano.

LANTINI. Ora a questo proposito credo che si possa ottimamente spiegare la riserva contenuta nell'accapo 3 dell'articolo 11, là dove si dice che il consenso delle categorie interessate vale come iniziativa per deliberare una regolamentazione economica in sede di Consiglio nazionale delle corporazioni.

Si è avanzata qui la proposta di rivedere la formulazione anche dell'accapo 3 alla iniziativa del Capo del Governo.

In sé e per sé, quale obiezione si può muovere a questa proposta?

Il Capo del Governo è il Capo del Governo: è il capo di tutti i poteri, il capo, direi, ideale ed efficiente di tutti i dicasteri di cui il Governo si compone.

Non c'è dunque nessuna positiva obiezione a questo riguardo; però se il progetto di legge ha voluto considerare questa restrizione in confronto degli altri due *a capo* del predetto articolo, che la sanciscono, se la autorità del ministro delle corporazioni vi si è adattata — ed è da notare che il progetto porta anche la firma di tutti gli altri ministri, quindi è stato opportunamente valutato in Consiglio dei ministri — una ragione ci deve essere, e credo consista in questo appunto, che i rapporti economici sono talmente numerosi, interferenti e mutevoli, che l'iniziativa, qui, per forza di cose si verrebbe a frantumare in una molteplicità di casi e diventerebbe un meccanismo di contingenze di attualismo quotidiano per cui non è necessario, non è opportuno di far muovere l'autorità e la responsabilità suprema del Capo del Governo.

Non solo, ma appunto per la delicatezza mutevole di questi rapporti è anche tecnicamente necessario di preconstituire — se non si vuole affollare il lavoro del Consiglio nazionale delle corporazioni con un troppo facile getto di iniziative molteplici che potrebbero poi cadere per via — è necessario, dico, di preconstituire il consenso delle parti interpretate. Quando le categorie interessate si presentano al Consiglio nazionale delle corporazioni e sollecitano la trattazione di un certo problema, non è detto che lo abbiano risolto, ma hanno già preconstituito in sé stesse la iniziale fondamentale convinzione di dover emanare una norma che regoli quei rapporti.

C'è quindi la forza iniziale morale che è il presupposto necessario dell'efficienza di una norma giuridica, perchè quella norma sia emanata e sappia e possa regolare in realtà quei rapporti economici.

D'altronde, al di fuori di questa obiezione formale che è stata avanzata dall'onorevole Guidi al testo in parola dell'articolo 3, non credo che vi sia argomento di disputa — soprattutto — che vi sia motivo e intenzione di voler dare aspetto di quesitopolitico a questa questione. Sarebbe una questione politica intempestiva e superflua.

Il Capo del Governo ha tutti i mezzi, nonchè tutte le facoltà per promuovere iniziative in sede anche legislativa, in sede anche regolamentare e ministeriale. Ed in sede pratica, in sede politica. Non c'era ancora la legge corporativa del 3 aprile, non c'era il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, quando, a Palazzo Vidoni, nel 1925 si è riunita la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del-

l'industria per stringere una intesa, un patto che resta memorabile, come un punto di partenza nella vita realizzatrice del nostro regime corporativo. (*Applausi — Commenti — Interruzioni*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli camerati non interrompano! Ricordino la massima evangelica « non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te ». (*Ilarità — Approvazioni*).

**LANTINI.** Mi duole di non essere forse chiaro come vorrei. Per me questa obiezione, questa richiesta ripeto è di carattere formale e non ha quella importanza che da taluno gli si vuol dare, e non credo basti ad intaccare la necessità valutata dal Ministro proponente, e ripetuta, rinnovata dalla Commissione, in favore di questa dizione dell'accapo 2, che vuole essere, in questa delicata materia economica, di una conveniente prudenza che non riguarda affatto l'intervento personale del Capo del Governo, ma vuole costituire una remora nelle iniziative, per non moltiplicare artificiosamente la voglia ed i tentativi di entrare nel gioco di quei rapporti che possono sembrare facili alla prima osservazione e al primo impulso ad essere regolati, ma che sono molto difficili: in realtà, molto difficili e pericolosi.

*Una voce.* Ma che lo Stato deve regolare.

**LANTINI.** Passando ora ai due punti principali del dibattito, mi associo alla Commissione e al relatore nel chiedere che le norme di attuazione precisino e determinino la portata dell'accapo 1 dell'articolo 11 e dell'accapo 3 dell'articolo stesso e anche quella dell'articolo 10 che, nella sua dizione, è preciso solo per il primo caso che comporta, cioè quello delle tariffe da stabilirsi da alcune categorie per prestazioni personali. Questo è definito già, è superato perchè non si tratta che di sostituire l'attività del Consiglio e quello delle rispettive categorie a quella degli ordini che prima agivano.

Ma sulla seconda parte, quella che assegna la facoltà di emanare regolamenti professionali, con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria, il parere mio concorda con quello della Commissione e del relatore sulla necessità di una certa chiarificazione e prudente delimitazione. In fondo, anche questo capo dell'articolo 10 viene in contatto e entra nella sfera dell'articolo 3; quindi la opportunità, che io condivido, di affermare una certa prudenza, di precisare una certa riserva, prima di muoversi su questo terreno prettamente economico. E quanto dicevo per l'articolo 10 vale dunque anche per l'accapo 3 dell'articolo 11.

Onorevoli camerati: nell'avanzare queste reticenze io mi trovo in una posizione intermedia, vorrei dire di conciliazione, e forse potrei dire anche stranamente dubbiosa: perchè il campo del commercio particolarmente si presenta alle esperienze previste dal Consiglio nazionale delle corporazioni, per la sua posizione intermedia nel ciclo economico; perchè il campo del commercio è, per così dire, il campo tipico di tutti i contatti, di tutte le convenzioni, è il centro in cui i rapporti economici della produzione e del consumo si incontrano, si smistano, si stringono e si sciolgono.

Ora, in appena tre anni di vita, dalla associazione commerciale è stata fatta una certa esperienza che può servirmi ora per documentare, nel suo proprio campo, quello che può essere l'utilità e la necessità positive del Consiglio nazionale delle corporazioni. E veramente io credo di concordare con tutti nel salutare il Consiglio nazionale delle corporazioni come una delle creazioni più geniali del Fascismo, come il punto di incontro di tutte le aspirazioni e di tutti gli interessi.

Ciò che è necessario ad una quantità di categorie di produttori e di consumatori, di lavoratori e di datori di lavori, è per l'appunto il non vivere separati o nella regione o nel contrasto delle classi e delle categorie, come siamo vissuti fino avanti la legge del 3 aprile 1926.

*Una voce.* È quello che noi vogliamo!

**LANTINI.** Ebbene, io potrei elencare brevissimamente all'Assemblea la esperienza nostra fatta nel commercio. Si può dire che non si è mai fatta, dal 1870 in poi, una politica commerciale. Ci può essere stata una più o meno buona politica industriale, una più o meno buona politica agraria, ma non c'è mai stata una politica commerciale.

Il primo atto di risveglio dell'attività governativa, in materia commerciale, è la creazione dell'*Istituto nazionale esportazioni*, dovuto al Capo del Governo, che svolge la sua attività in determinati controlli, in merito ad alcuni trapassi di scambi con l'estero, coll'imporre dei marchi nazionali; mezzi, questi, atti ad assicurare la selezione della produzione, la selezione della merce di esportazione, per renderne più pregiata la qualità e quindi farne aumentare il prezzo sui mercati esteri.

Noi vediamo quindi che, ampliando e svolgendo questa attività dal campo necessariamente limitato e gradualista dell'I. N. E., al campo più vasto dei traffici e degli scambi economici, constatiamo quanto, e come può

fare, e dovrà fare, il Consiglio nazionale delle corporazioni, gli istituti corporativi e soprattutto le interne sezioni, che sono particolarmente gli organi tecnici e più snelli per la loro azione, nel regolare una quantità di questi rapporti.

Ecco perchè io lodo la libertà di convocazione delle sezioni, la facoltà di radunarsi a due o tre e non sempre a tutte le sezioni riunite, di convocarsi per la parte che riguarda i soli datori di lavori o i soli prestatori d'opera, separatamente o congiuntamente, appunto perchè ciò permette lo svolgimento delle valutazioni economiche, delle varie parti per poi venire di fatto e con pratica utilità alle pattuizioni particolari.

Onorevoli camerati. Potrei leggere quello che era o doveva essere il piano di lavoro degli uffici commerciali del Governo e dei Ministeri dal '70 sino a pochissimi anni or sono. Potrei elencare tutto quello che non è stato fatto e che si poteva fare. Potrei dare dunque una documentazione negativa circa la necessità di questo lavoro e della utilità che questo Consiglio nazionale delle corporazioni potrà realmente portare. Ma io mi limiterò per brevità di tempo, onorevoli camerati, a dirvi che cosa ha fatto od ha proposto di fare in tre anni la Confederazione del commercio, da sola o in accordo con le altre organizzazioni. Sarà una breve enumerazione dimostrativa, un elenco succinto dei fatti principali e più importanti e che, ripeto, daranno la documentazione positiva della utilità della istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Nel campo del commercio al dettaglio, eccone due: il prezzo fisso: l'abbiamo chiesto, l'abbiamo attuato, ma non ci siamo riusciti, cioè ancora non poteva riuscire con generale efficacia.

Il prezzo fisso, non foss'altro, ha una importanza sola, quella di dare al venditore e al compratore un costume morale che ci liberi dalla contrattazione levantina che si ripete ogni giorno attraverso gli uomini che non imparano durante la loro vita a vendere o a comprare. (*Approvazioni*).

E poi una seconda: una vigilanza uniforme, nazionale sul commercio di vendita al pubblico.

Si mettono in atto dai comuni, o dagli enti locali provinciali, una quantità di varie vigilanze che interferiscono, si contraddicono, si disturbano e pesano senza efficacia sui vigilati: vigilanze sanitarie, igieniche, economiche, calmieristiche, ecc. In sede tecnica il

Consiglio nazionale delle corporazioni potrebbe pur trovare, con l'apporto diretto delle organizzazioni interessate, il meccanismo per rendere giusto, generale, uniforme il sistema delle vigilanze, per non creare cioè anche in questa materia barriere separative da luogo a luogo, da regione a regione.

Ma soprattutto nel campo del grande commercio ci sono dei casi molto interessanti: ha alluso l'onorevole Guidi ai patti, ai contratti collettivi. Basterà che vi citi una clausola solita, evidente di questi contratti collettivi per chiarirne l'importanza: quando l'industriale biellese vende, per esempio, alla scadenza di trenta giorni per il pagamento, i suoi tessuti, se il compratore è di Novara, di Milano realizza in un giorno il trasporto della sua merce ed ha 29 giorni buoni di credito sul quale può giuocare nella sua vendita; se viceversa il produttore biellese vende la sua merce a Palermo, la merce viaggia per 25 giorni ed il compratore palermitano perde 25 giorni di credito. Si vede da questo semplice esempio come la stipulazione di certe modalità di contratto tipo può essere perequativa nel congegno degli scambi e rendere a tutti gli italiani, a tutti i compratori italiani la loro possibilità di uniformare nel possibile tra regione e regione, tra luogo e luogo, i loro rapporti.

In questo ramo noi abbiamo stretto intese con la Confederazione dell'agricoltura, con la Confederazione dell'industria, abbiamo concluso od abbiamo in corso di studio trattative per concludere contratti tipo per diversi rami di commercio: nel ramo dei tessuti della lana, di cotone, nel ramo delle calzature, dei cappelli di paglia, nel ramo del grano, dei prodotti ortofrutticoli, nel riso, nelle uova, ecc.

Di più ci sono ancora altri aspetti interessanti che potranno, riferendosi all'articolo 10 del progetto, stabilire quali possono essere le categorie interessate a regolare con norme, obbligatorie o meno, i loro rapporti.

Noi abbiamo per esempio la proposta di alcune categorie, di costituire degli *albi*; gli albi degli esportatori, affinché possa essere punito un esportatore ove manchi, e offenda il proprio, l'interesse dei terzi e l'interesse della Nazione.

Abbiamo ancora altre categorie che hanno proposto di costituire dei *collegi disciplinari* per vigilare sulla più o meno corretta azione dei loro appartenenti.

Tutto questo, senza affatto entrare nel campo ipotetico delle concorrenze fra il Parlamento e il Consiglio nazionale delle corpo-

razioni, dimostra quale e quanta è la materia quotidiana di problemi piccoli, delicati, intricati, che possono parer piccoli, forse, ad una Assemblea politica, ma che sono la vita, la ragione della vita di milioni di italiani, ogni giorno e ogni ora. (*Applausi*).

Credo quindi di avere dimostrato da un punto di vista pratico l'utilità, la necessità sacrosanta del Consiglio nazionale delle corporazioni. Voglio soltanto aggiungere questo: ed ecco la mia posizione dubbiosa: appunto per questa delicatezza dei problemi economici, io, che sarei portato a veder sancita l'obbligatorietà di parecchie convenzioni, sono e resto dubitoso. Perché non so se, in questi casi, l'obbligatorietà sia facilmente regolabile, se non possa diventare eccessiva nella costrizione, se non possa apparire dura, pesante nella coercizione; se non sia meglio cioè, in questo campo, di procedere lenti e gradualmente e di vedere man mano che camminiamo quel che si può fare, perfezionando ed ampliando il terreno della nostra azione e della nostra osservazione.

Ed ora io non ho che un'ultima raccomandazione da rivolgere all'onorevole ministro, e concorda anche questa con la Commissione. Io vorrei che fosse definita chiaramente la dizione «attività assistenziale delle Associazioni». È noto che questa attività assistenziale prende una significazione più o meno vasta a seconda degli umori, dei temperamenti e delle concezioni. Io credo che letteralmente la sua significazione vera voglia dire di assistere dal punto di vista intellettuale, tecnico, morale, previdenziale, l'opera degli associati, ma non voglia dire di più. Non vorrei cioè, in fondo, e ritornando a quanto ho accennato prima, che attraverso questa dizione passasse la possibilità di una gestione diretta o indiretta (diretta vuol dire aperta, indiretta vuol dire mascherata) da parte dei sindacati...

*Voci.* No! No!

LANTINI. È già avvenuto ed avviene; e c'è un passaggio nella relazione che accenna a questa possibilità, anzi a questo fatto. Non è questa la sede o, almeno non è il momento, per trattare dei casi pratici. Potrà esserne trattato altrove o altra volta. Il fatto però sussiste. Qualche poco di esperienza l'ho anche io per capire che voglio toccare un certo punto.

Ora il sindacato in genere — dice la relazione — per tutte le scuole sindacaliste non dovrebbe esercitare azione economica; soprattutto, aggiungo io e ripeto, né apertamente, né mascheratamente, attraverso l'eti-

chetta assistenziale la deve esercitare il *sindacato riconosciuto*, perchè se il sindacato riconosciuto, attraverso la fessera sindacale mette in opera una coazione, può indurre stanchezza, inquietudine e dubbi nella massa dei propri associati; se poi amministra male e fallisce all'impresa, danneggia non solo se stesso e l'oggetto della impresa, ma anche il potere politico che lo ha investito del riconoscimento legale (*Commenti*).

LUSIGNOLI. Lo dice la legge!

LANTINI. La legge lo dice, ma la pratica è un pochino diversa. Leggete bene la relazione!

Ora onorevoli camerati, io ho finito. Io credo di poter dire che il Consiglio nazionale delle corporazioni è una delle istituzioni fondamentali alle quali noi siamo venuti quasi naturalmente, cioè gradualmente. Non è una scoperta improvvisata o semplicemente affermata: è una realtà predisposta da tutta un'attività di tre anni. Sono pochi tre anni di vita sindacale; sono certamente pochi, perchè l'esperienza è tanto vasta da non averci a questo punto reso perfetti. Ma noi potremo progredire e, progredendo, vedremo man mano nella realtà quello che è e quel che dovrà essere l'economia corporativa.

Ne ho letto una quantità di definizioni: ognuna è diversa dall'altra. Vogliate permettermi, onorevoli camerati, di limitarmi a prendere una immagine mercantile per esprimere quello che io intendo per economia corporativa, perchè non essendo economista e giurista non mi arrischio a definirne la essenza. Io ritengo che il liberalismo era per l'economia quello che erano e sono i mercati della decadenza, dove i compratori e i venditori, i produttori, e i consumatori si aggruppano in crocchi, agli angoli delle piazze, su per le strade, intorno ai tavolini del caffè. L'economia corporativa è, invece, come uno di quegli istituti che gli italiani della Rinascenza seppero portare ad una grande perfezione.

Non mi spavento dei controlli. Ho letto in questi tempi una quantità di libri, di esumazioni su quello che statuivano le vecchie corporazioni. Forse e senza forse sono arrivate perfino ad un eccesso di regolamentazione: eppure erano proprio i partecipanti delle corporazioni che esprimevano il bisogno dei controlli; avranno ecceduto, ma questa era l'espressione naturale esagerata di una necessità. Ebbene, io credo che l'economia corporativa debba restare lontana dalla faciloneria individualistica, non liberale ma anarchica addirittura, dell'economia del passato. Le

crisi che abbiamo attraversato ci rendono, ci dovrebbero rendere esperti ed esatti, e sentiamo il bisogno di ricoverarci all'ombra della disciplina dello Stato per essere più sicuri nella nostra vita e nel nostro cammino. L'economia corporativa dunque può essere, è, un grande ed ideale edificio in cui tutti possono entrare, compiere e svolgere i loro rapporti, intrecciare i loro contatti di vita economica. Soltanto, c'è un potere superiore che sa chi entra, e sa chi esce ed ha la forza di poter guardare e capire colui che, sbagliando, offende gli interessi privati e l'interesse collettivo nazionale.

Quando ci limitiamo a questo principio, a questa armonia di facoltà, a questo rispetto degli individui, delle categorie e delle rispettive responsabilità, l'economia corporativa non farà paura a nessuno e andrà avanti portando il popolo italiano sull'via di quella concezione della necessità dell'associazione e della solidarietà, che è il presupposto ideale, il punto di partenza e di arrivo del Fascismo corporativo. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il camerata onorevole Ercole.

ERCOLE. Onorevoli Camerati! Il camerata onorevole Costamagna, nella sua lucida, interessante relazione, scrive che «non è con le pregiudiziali del costituzionalismo liberale che deve essere valutato il rapporto fra il Parlamento e il nuovo Istituto. Le riforme fasciste vanno apprezzate con mentalità fascista e bisogna ritenere che la posizione degli organi centrali dello Stato ha subito qualche modificazione durante questi otto anni di attività costituente».

Direi di più, quel di più che credo di poter leggere nello stesso pensiero dell'amico Costamagna. Direi cioè che i rapporti fra il Parlamento e l'istituto, sulla cui inserzione negli organi della costituzione statale la Camera oggi è chiamata a discutere, non possono valutarsi, se non partendo dal riconoscimento che la posizione degli organi centrali dello Stato ha subito, durante questi otto anni, ben più che alcune modificazioni, una radicale e profonda trasformazione, quale non poteva non essere la conseguenza o il prodotto di una rivoluzione che è tutt'ora in corso di sviluppo, la rivoluzione che ha avuto nella Marcia su Roma il suo atto iniziale. La quale non è meno una rivoluzione, per non essersi esaurita nella sostituzione di una classe ad un'altra nel Governo del paese, o per non essersi tanto meno ridotta ad un arbitrario tentativo di mutare da un giorno all'altro la faccia delle cose o sconvolgere

radicalmente la società e lo Stato in omaggio ad un preteso ordine nuovo. La tempestività e la gradualità della Rivoluzione Fascista ne costituiscono una delle più singolari caratteristiche, ma insieme anche la garanzia più sicura della sua solidità e durata.

Solo da qualche anno, possiamo dire dal 1925, dopo quasi otto anni dalla presa di possesso definitiva di tutti gli organi vitali ed essenziali dello Stato per parte del Fascismo, questo ha posto definitivamente mano alla sua opera ricostruttrice e restauratrice della nazione e dello Stato.

Solo dal 1925 il processo rivoluzionario del Fascismo è entrato nella sua fase risolutiva. Perché se la Marcia su Roma ha, otto anni or sono, non già sostituito, come qualcuno allora si illuse, un Governo ad un altro, ma instaurato, con un atto rivoluzionario che non può consentire ritorni al passato se non mediante una affatto ipotetica, e di fatto impossibile controrivoluzione, un nuovo regime, è perché la Marcia su Roma non ha tanto radicalmente mutato la costituzione dello Stato italiano o dato *ex abrupto* all'Italia una forma di Governo diversa dalla precedente, quanto intimamente innovato lo spirito dello Stato italiano, ha inaugurato una nuova tradizione costituzionale, un nuovo modo, diverso dal precedente, di concepire i doveri e i diritti reciproci dei vari poteri ed organi attraverso cui si esplica e realizza la sovranità dello Stato.

Non tanto, insomma, furono, mercè la rivoluzione fascista, trasformati in istituti del tutto diversi gli istituti fondamentali dello Stato italiano, quanto si trasformò e si va quotidianamente trasformando la mentalità politica con cui quegli istituti si erano sino allora fatti funzionare. Si sostituì alla precedente una nuova mentalità politica e quindi, per virtù di questa nuova mentalità politica, una nuova mentalità giuridica, destinata d'ora in poi a farli funzionare in modo diverso, secondo un'altra legge: un'altra legge molto più sostanziale che formale.

Insomma gli istituti fondamentali dello Stato italiano sono, senza dubbio, da un certo punto di vista, ancora oggi quelli che erano ieri; ma insieme sono tutt'altra cosa da quelli che erano ieri, appunto perché sono oggi istituti fondamentali di uno Stato che era ieri liberale-democratico e che oggi è fascista. Sono qualche cosa di essenzialmente diverso, così ciascuno di essi, come tutti insieme nei loro reciproci e vicendevoli rapporti.

Ed è perciò che noi deputati fascisti possiamo oggi apprestarci a dare il nostro con-

corso a questo altro passo ulteriore verso quella che possiamo chiamare la integrale fascistizzazione dello Stato italiano, apprestandoci a dare il nostro voto al disegno di legge col quale si attribuisce al Consiglio delle corporazioni, cioè a un corpo collegiale composto di elementi rappresentativi in tutti i rami ed aspetti dell'attività economica della Nazione e nelle diverse categorie professionali, una vasta competenza, non solo consultiva nei rapporti del potere esecutivo, ma addirittura normativa, cioè destinata a creare obblighi e doveri ai cittadini, non in quanto genericamente tali, ma in quanto attivamente partecipi, come datori di lavoro e come lavoratori, al processo produttivo della Nazione, senza le preoccupazioni o i timori o le ansie che una simile riforma non può non destare in qualsiasi paese, la cui mentalità politica dominante sia pur sempre quella democratico-liberale, quella mentalità di cui il nostro Paese, non dirò tutti gli italiani, ma certo il Fascismo è guarito, senza preoccupazioni cioè che la rappresentanza delle categorie professionali, non appena e comunque impadronitasi di una porzione di potere legislativo o normativo, vale a dire di una porzione della capacità a dettare norme di carattere obbligatorio per gli individui, si prepari o si avvii ad estendere quella porzione in campi e rami molto più vasti dell'attività individuale, quindi, in un'ultima analisi, a pretendere di anettere a sè stessa il potere di dettar legge a tutti gli individui, ad assorbire in sè la sovranità statale. Perchè se è verissimo, come ha acutamente notato nella sua relazione l'onorevole Costamagna, che il problema della rappresentanza professionale è il problema della vita moderna, che affatica, in tutti i paesi civili, la mente di politici e di giuristi, ed è il problema che determina la crisi della democrazia individualistica, non è men vero che questa crisi è, in tutti i paesi retti a democrazia individualistica, una crisi senza uscita e senza sfogo, perchè la democrazia individualistica non può risolverlo senza rinnegare sè stessa.

Perchè dovunque lo Stato concepisca se stesso come l'organizzazione sovrana di una società concepita come una somma od una giusta posizione di individui formalmente uguali, come una massa grigia indifferenziata ed amorfa, non può non scorgere un nemico mortale di se stesso, cioè della propria sovranità che è la sovranità di tutti gli individui come tali, in qualunque associazione o raggruppamento di individui che a qualunque titolo si presenti a pretendere per sè una

qualsiasi partecipazione all'esercizio di poteri statali.

Se lo Stato serve agli individui, se vive, funziona, comanda per gli individui, ogni partecipazione al potere dello Stato di gruppi o associazioni di individui nasconde inevitabilmente un'insidia e una minaccia alla sovranità di tutti gli individui che siano comunque esclusi dal gruppo.

E' vogliate permettere, onorevoli camerati, ad uno di voi che, non so se per sua fortuna o disgrazia, fa professione di storico, che faccia un breve richiamo che non mi sembra inutile ai fini della discussione che ci occupa, di carattere storico. Permettete cioè che, mentre questa Camera integralmente fascista, espressa dalla rivoluzione che ha trasformato l'Italia, si appresta a votare una legge tendente a inserire la rappresentanza dei sindacati negli organi centrali dello Stato italiano, io richiami per un istante alla vostra memoria la veramente significativa argomentazione con cui un deputato del Terzo Stato all'Assemblea costituente della rivoluzione francese, lo Chapelier, proponeva all'Assemblea la legge che essa votò il 14 luglio 1791 e con cui era fatto espresso divieto ai cittadini esercenti lo stesso mestiere, arte o professione di riunirsi per la tutela di loro pretesi diritti comuni. Vale a dire, si vietava in qualsiasi modo la ricostituzione di quelle antiche famose corporazioni di arti e mestieri, sorte al di fuori dello Stato per generazione spontanea delle più elementari esigenze della vita collettiva, trascinate da secoli una fortuosa e movimentata vita, più volte dal mondo antico alla soglia dell'età moderna assorbite a fini propri dallo Stato, di cui quella stessa Assemblea costituente aveva nella notte del 4 agosto 1789 decretata l'abolizione.

Diceva lo Chapelier: « Nello Stato non vi devono, non vi possono esistere corporazioni. Vi sono soltanto l'interesse particolare di ciascuno individuo e l'interesse generale. A nessuno deve essere permesso di suscitare nei cittadini un interesse intermedio, di staccarsi dalla cosa pubblica mediante un interesse di corporazione ». Singolare ragionamento che, pur movendo da una constatazione in se stessa esattissima, finiva poi col risolversi in un sofisma.

Perchè, infatti, è esattissimo che, finchè non si vedono che gli individui, gli interessi comunque tutelati o garantiti da una organizzazione, a base professionale, non sono interessi comuni se non nel senso che rappresentano la coalizione di identici o presunti

tali interessi individuali di una pluralità di individui; non sono perciò veri interessi comuni.

Ma lo Chapelier non si accorgeva che, se nessun interesse comune esiste acchè i singoli individui, datori di lavoro o operai possano, mediante la reciproca coalizione sindacale, più facilmente conseguire, nella reciproca concorrenza, quei fini o quegli scopi particolari a ciascuno di essi, a raggiungere i quali sarebbero assolutamente impari le forze di ciascuno; può esistere ed esiste un reale interesse comune, cioè un interesse generale, a che quella reciproca concorrenza fra gli individui isolati si svolga in modo da non provocare squilibri, sopraffazioni o disordini per i quali ne venga irrimediabilmente compromesso il normale, pacifico sviluppo dell'economia nazionale, e perciò diminuito o minato il valore economico, e per contraccolpo il valore politico della nazione di fronte alle altre nazioni.

Ma il sofisma nasceva dal fatto che quell'interesse generale che lo Chapelier sembrava voler così energicamente contrapporre all'interesse particolaristico degli individui, si riduceva poi in sostanza, date le premesse liberistiche e individualistiche del suo pensiero, alla pura e semplice garanzia per parte dello Stato della piena e assoluta libertà, per ciascun individuo, di perseguire per proprio conto e con tutti i mezzi a sua disposizione, senz'altro limite che quello formale delle leggi, i propri interessi particolari nella lotta per la vita! Appunto per questo il conflitto ad ogni ora risorgente fra i vari elementi del processo produttivo per la ripartizione del profitto o del reddito, e l'influenza soprattutto che le vicende di questo conflitto possono di fatto esercitare sulla produzione nazionale e sul suo sviluppo e incremento, costituiva per lo Chapelier e per l'Assemblea di cui era l'interprete, altrettanti problemi destinati a interessare i singoli individui capitalisti o lavoratori, ma non destinati a interessare lo Stato, quello Stato che non aveva di fronte a sé altra missione che quella di garantire a ciascun uomo la possibilità di lottare, in condizioni di assoluta e perfetta parità giuridica, anche se la iniziale parità giuridica, per la contemporanea disparità economica, si riducevano poi, e troppo spesso, in una sanguinosa ironia.

« Spetta alle competizioni libere fra individuo e individuo il compito di fissare la giornata per ogni operaio, spetta poi all'operaio di mantenere la convenzione conclusa con colui che lo ha impegnato ». Cioè: togliere al-

l'individuo in nome della libertà individuale la libertà di associarsi e, in nome del diritto al lavoro, porre l'operaio a discrezione dell'imprenditore.

Che era in fondo il più o meno confessato motivo ispiratore della legge francese del 14 giugno del 1791, provocata dall'allarme gettato nella classe borghese, cioè nella classe dirigente francese rivoluzionaria, dall'interpretazione pratica che le classi operaie si erano subito mostrate disposte a dare del diritto di riunione e di coalizione senza il controllo del Governo, riconosciuto a tutti i francesi da un decreto del 21 agosto 1790.

Come non è men vero, che alle tenaci diffidenze antisindacali della mentalità borghese, che è, nei suoi residui liberali, ben lungi dall'essere guarita (il Fascismo ammette e vuole la borghesia, ma la borghesia fascista), è stato tutt'altro che estraneo il concetto, liberale e non fascista, della proprietà privata e della iniziativa privata, concepite in termini assoluti, assunti quasi a oggetto di culto e di dogma. La proprietà privata e l'iniziativa privata sono bensì tutelate e garantite dal Fascismo, non però nell'interesse dei singoli individui, ma unicamente — ci è appena bisogno di ripeterlo — in quanto strumento efficace e utile nell'interesse della Nazione.

È qui il dilemma entro le cui spire si dibatte, senza poterne uscire, qualsiasi Stato retto dalla mentalità democratica: dilemma che si risolve in ciò: o esaurirsi nel comprimere l'incoercibile fenomeno sindacale, o lasciarsi distruggere e sconvolgere.

Solo il Fascismo ha potuto e può piegare il sindacalismo a diventare, da organo di disgregazione, organo di integrazione sociale, ha potuto e può riconoscerlo e inserirlo nella vita statale, non per abdicare ad esso la propria sovranità, ma per farne uno degli organi della propria sovranità. Perchè lo Stato fascista è lo Stato, che riconosce in sé stesso l'organismo, attraverso cui si attua e si realizza nel tempo la sovranità della Nazione, che vive oltre il tempo e si protende nell'avvenire, come getta le sue radici nel passato, sugli individui viventi nell'attimo che fugge: cioè lo Stato capace di controllare e dominare ai fini nazionali non meno il fenomeno sindacale che qualsiasi altro fenomeno manifestantesi nella complessa vita sociale: che tutte le forze economiche spirituali morali operanti nel Paese compone in superiore unità, cui regge e domina un'unica volontà sovrana.

E fu detto a ragione che lo Stato fascista, mediante l'ordinamento corporativo, con-

tiene insieme il sindacalismo e lo supera; lo contiene, in quanto per realizzare col proprio intervento la giustizia sociale fra le classi concede il proprio riconoscimento e la propria sanzione alle varie organizzazioni sindacali sorgenti dal travaglio dell'attività produttiva del Paese, inserendoli tra gli organi diretti della sua sovranità; lo supera, in quanto, conscio della limitatezza e della relatività insuperabile degli interessi affidati alla tutela o alla rappresentanza degli organismi sindacali, non può consentire che la inserzione dei sindacati nella costituzione statale si risolva in abdicazione che lo Stato fascista faccia della propria sovranità ai sindacati, e serba a sé stesso, al disopra di questi e dei loro organi, il diritto e il dovere di interpretare e realizzare gli interessi più alti in concreto della Società nazionale, che non sono economici soltanto, ma sono interessi anche morali, religiosi, culturali, interessi di quella civiltà italiana, di cui lo Stato è organo supremo di potenziamento attuale e futuro nel mondo.

Chi creda nel Fascismo, chi creda nella sua volontà di realizzare a qualunque costo il proprio ideale di vita collettiva, nazionale e sociale, non può dunque temere sconfinamenti di poteri o di competenze fra i vari organi della costituzione, pei quali lo Stato Fascista si estrinseca e spiega la propria sovranità fra gli individui; perchè chi crede nel Fascismo sa che la facoltà concessa al Consiglio Nazionale delle Corporazioni di emanare norme giuridiche per il regolamento dei rapporti economici fra le varie categorie della produzione nazionale, non potrà mai trasformarsi in istrumento diretto ad imporre alla civiltà italiana una impronta di civiltà meramente basata sul fattore economico, che rappresenterebbe l'antitesi irriducibile dell'ideale totalitario della civiltà nazionale, che è propria del Fascismo! (*Applausi*).

Ben dice l'onorevole Costamagna nella sua relazione che lo Stato Fascista non è uno stato economico, e che l'ordinamento corporativo, quale lo pone in essere lo Stato fascista, perchè serva ai propri fini, non è il compendio di tutto lo Stato, non è il compendio di tutti i valori della Nazione italiana.

Ora è solo tenendo presente lo sviluppo della Rivoluzione voluta e operata dal Fascismo, tenendo presenti le esigenze alle quali il nuovo istituto è chiamato a rispondere, e non già secondo gli schemi di un astratto giuridicismo, il quale ne prescinda nelle sue costruzioni, che è possibile interpretarne il valore giuridico, è possibile inquadrarlo nel

sistema generale della costituzione statale che il Regime sta dando all'Italia. Il che deve dirsi specialmente a proposito della famosa funzione normativa attribuita dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 al Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Podestà legislativa vera e propria? Legislazione in senso formale o in senso materiale? Atto normativo in senso primario o secondario?

Attività legislativa in senso formale no, certo, perchè l'attività legislativa in tal senso presuppone, come tutti sapete, la partecipazione dei due rami del Parlamento e la sanzione e promulgazione del Re; ma neppure attività normativa che possa entrare nei limiti della facoltà di emanare norme giuridiche concessa al Governo dalla legge 1926.

Neppure, però, atto di amministrazione e di governo puro e semplice, attività di potere esecutivo come tale, benchè la presidenza ne spetti al Capo del Governo, cioè al Capo del potere esecutivo, e benchè, ciò che è anche più singolare dal punto di vista meramente astratto o schematico, al Capo stesso del Governo sia riservato il diritto di negare corso alle norme votate dal Consiglio vietandone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ma ad ogni modo, dico, trattasi di attività normativa tutta speciale, affidata al potere esecutivo, la cui sistemazione giuridica potrà formare oggetto, non so se facile o difficile, di trattazione scientifica per i prossimi giuristi, ma di cui, noi, nell'atto di dargli vita col nostro voto, abbiamo il dovere di chiarire a noi stessi la portata politica, cioè l'esigenza e la finalità a cui risponde. Abbiamo cioè il dovere di coglierne il nesso con lo sforzo di realizzazione del proprio ideale, che il Regime fascista va da otto anni facendo, col creare a sé stesso il proprio diritto, cioè la forma giuridica, mediante cui tradurre nella realtà viva e palpante del mondo sociale il proprio programma di rinnovazione e di ricostruzione dello Stato. (*Applausi*).

Sforzo questo che va compreso e valutato, non dal punto di vista meramente statico del formalismo giuridico, ma dal punto di vista dinamico del realismo politico, che si serve della norma giuridica, e non è servo di questa, perchè ne è il creatore.

Ed è appunto da questo punto di vista dinamico, dal punto di vista della Rivoluzione fascista, che si illuminano nelle loro profonde esigenze realistiche certe apparenti anomalie formali del disegno di legge che discutiamo.

Così dicasi per esempio della presenza necessariamente richiesta, negli organi su-

premi e centrali del Consiglio delle corporazioni, dei rappresentanti del Partito fascista cioè di un istituto alla cui formazione è per definizione estranea la rappresentanza professionale. Ma questa presenza è richiesta da una esigenza di carattere politico, di cui tutti sentiamo con immediata urgenza la necessità.

Il che non significa che tutto a me sembri perfetto e coerente nel disegno di legge, che in esso non vi sia qualcosa di più o qualcosa di meno di ciò che forse potrebbe contenere al fine per cui è posto in essere.

Non mi fermerò qui ad esaminare le disposizioni della legge, come altri hanno fatto, anche perchè — a parte le vostre sollecitazioni a finire — (*No! No!*), non me ne riconosco la competenza specifica. Ma mi limiterò ad esprimere il mio consenso generico a quanto hanno creduto di scorgere nel progetto alcuni precedenti oratori, nei riguardi di una certa tendenza alla farraginosità e molteplicità di organi da cui esso risulta. Sembra a me anche che le critiche fatte da un precedente oratore, circa la scarsa efficacia pratica dei poteri attribuiti alla assemblea dal disegno di legge non siano senza base, tanto da poter far sorgere e formulare il dubbio, se, senza alcun grave pregiudizio al funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, la competenza attribuita alla assemblea, così come risulta dalle norme del disegno di legge, non potrebbe essere attribuita anche a questa Camera, data la sua base corporativa, posto che il vero funzionamento, la vera vita del Consiglio nazionale delle corporazioni dovrà evidentemente svolgersi nelle sezioni e sottosezioni, di cui esso è composto.

Ma è proprio per i motivi di ordine politico a cui sopra alludevo, che non credo invece di poter essere d'accordo con quei camerati, i quali vorrebbero modificare l'articolo 11, quale esso è stato proposto ai nostri voti dal Governo nazionale, vorrebbero cioè togliere all'esercizio delle funzioni normative indicate dal comma 3, la condizione preliminare del consenso delle associazioni interessate ad investirne, d'accordo col Capo del Governo, il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Mi perdonino i camerati, se io credo di scorgere nella loro proposta, di cui sono ben lungi dal disconoscere i profondi motivi radicati nella loro esperienza pratica di uomini viventi a contatto coi problemi contingenti della realtà sindacale, se mi pare, dico, di scorgere nella loro proposta un indizio, senza

dubbio inconscio, che vorrei chiamare di senso di sfiducia o nel principio corporativo, a cui si vuol dare con questa legge una prima sistemazione giuridica, o nella forza politica del Regime Fascista (*Rumori — Interruzioni*) Giacchè, attendete un momento, il presupposto del corporativismo altro non è, in sostanza, se non la fede nel principio della collaborazione tra le classi, ai fini della produzione nazionale, la fede cioè nel collaborazionismo tra datori di lavoro e lavoratori, basato sul rispetto della iniziativa privata da una parte, e dall'altra sul riconoscimento che l'iniziativa privata non ha valore se non si svolga in senso utile e non in senso dannoso alla produzione nazionale.

Fu citato qui ieri il testo preciso di un articolo della Carta del Lavoro, il quale vieterebbe espressamente il trasporto del controllo dello Stato, dell'intervento dello Stato, su un terreno destinato a inceppare il libero svolgimento della iniziativa privata. Fu risposto da altri che bisogna andare più in là della Carta del Lavoro, cioè, se ho ben compreso, che bisogna interpretare secondo lo spirito e non secondo la lettera la Carta del Lavoro.

Ma a me sembra che proprio lo spirito della Carta del Lavoro sia questo: che l'iniziativa privata sia in tanto dal Fascismo rispettata e valutata, in quanto essa possa, solo attraverso il collaborazionismo o la collaborazione tra le varie categorie contrapposte dei sindacati, essere tratta a rendersi sempre più conforme all'esigenze, non dell'interesse individuale, ma della produzione nazionale.

Ora bisogna sempre credere nello spirito, o camerati, bisogna credere cioè nel principio che è la nostra fede, che è la ragion d'essere del Fascismo, che cioè, proprio mediante la collaborazione, mediante l'accordo reciproco fra i vari elementi e fattori della produzione, realizzantesi nelle corporazioni, la iniziativa privata può perseguire l'interesse nazionale e non l'interesse individuale.

Ora, perchè, o camerati, inficiare il valore di questa fede proprio nel momento di tentarne (*Interruzioni*) nel diritto positivo la realizzazione completa?

Perchè partire dalla diffidenza *a priori* verso l'una o l'altra delle parti? Perchè ammettere... (*Interruzioni*).

Scusatemi! Permettete che io svolga il mio pensiero! perchè ammettere *a priori* che la resistenza eventuale di una delle parti a riconoscere la opportunità di attribuire, in una determinata occasione o circostanza, l'esercizio della funzione normativa contemplata

nel comma terzo dell'articolo 11, al Consiglio delle corporazioni debba sempre partire da prevenzioni meramente individuali e anticollaborazionistiche, debba sempre presupporre il desiderio di sottrarsi al controllo dello Stato, e non possa invece muovere dalla convinzione fondata che, in quel determinato caso, il sottoporre al Consiglio l'esame dei rapporti economici tra varie speciali categorie produttive nasconda un pericolo per l'economia nazionale.

Ma voi dite: e se l'opposizione è mossa dalla resistenza a subire in buona fede il collaborazionismo, se la resistenza nasconde propositi ostruzionistici? Ed allora io vi dico che mancate di fede nel Regime Fascista!

*Voci.* No! No!

ERCOLE. Cioè mancate di fede nella sua forza educativa e soprattutto nella sua forza politica.

*Voci.* Non è vero!

ERCOLE. Perché il Regime fascista è un regime che non cede, è un regime che crede in ciò che vuole, è un regime che si è costituito un sistema giuridico per attuare il proprio programma, che è il potenziamento di tutte le forze della Nazione attraverso la collaborazione tra le classi sociali, attuantesi nelle corporazioni, ed è deciso a non permettere che questo sistema giuridico possa comunque trasformarsi, per sua debolezza, in un mezzo mediante il quale si possa, attraverso le maglie del formalismo giuridico, dagli individui piegarlo a fini antitetici a quello per cui il regime fascista lo ha posto in essere.

Non è il Regime fascista come il Regime liberale-democratico che, pur provvisto a sufficienza di tutti i mezzi giuridici per tutelare e difendere i diritti dell'individuo e delle maggioranze, cioè per realizzare i principi costituenti la ragion di essere del suo vivere come regime, non osava o non poteva, perché non voleva o non osava poi servirsi di quei mezzi che erano pure a sua disposizione, tutelare e difendere la libertà degli individui e il diritto delle maggioranze. Il Regime fascista — noi lo crediamo perché crediamo nel Fascismo — è un regime che ha la forza, perché ha la volontà di resistere e di durare, di piegare ai suoi fini il proprio sistema giuridico, cioè di farlo servire alla propria fede.

Giacché, onorevoli camerati, è proprio un atto di fede quello che noi oggi compiamo, votando la legge sul Consiglio delle corporazioni: un atto alto e supremo di fede. Perché l'economia corporativa, a cui la legge attuale deve servire di avviamento o trapasso, l'economia corporativa, di cui io non tenterò di

dare nessuna definizione, attingendone il concetto alla mia concreta fede fascista, la economia corporativa ha come suo presupposto, non già quello che l'onorevole Costamagna mi par chiami la sintesi fra politica ed economia, ma ciò che io direi la riduzione della attività economica ad attività morale.

L'economia corporativa ha questo di particolare: che muove dal rispetto della iniziativa privata e culmina nella affermazione che l'iniziativa privata non deve tendere ad una finalità esaurientesi nell'interesse dell'individuo che agisce, ma in una finalità che lo trascenda. Ed è perciò, onorevoli camerati, un audacissimo atto di fede. (*Interruzioni — Applausi*).

Il principio corporativo dice al fascista: « muoviti, osa, rischia, ma sappi che tu ti muovi, osi e rischi non tanto per te stesso, quanto per la Nazione; che del tuo osare e del tuo rischiare tu rispondi non a te, alla Nazione, che la tua attività privata ha valore di fusione nazionale, che nessun guadagno sarà, per te, vero guadagno, se non si risolve in un vantaggio dell'economia nazionale, nè alcuna perdita vera perdita, se questa sia necessaria all'economia nazionale ».

Ora, quanti italiani oggi hanno fatto di questo principio norma consapevole, norma non subita della propria vita?

Ed è perciò che la legge che noi oggi votiamo è un arco teso, non tanto al presente quanto all'avvenire, cioè fondato sulla educazione dei cittadini italiani, e quindi alla scuola fascista e alla forza politica del Regime fascista. Noi, votando la legge del Consiglio delle corporazioni, affidiamo con ferma fede, affidiamo alla scuola fascista, affidiamo soprattutto alla forza politica del Fascismo la efficienza dell'ordinamento giuridico corporativo dello Stato fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il camerato onorevole Razza.

RAZZA. Onorevoli camerati, io credo che in questo momento sia necessario e indispensabile non perdersi nella discussione particolareggiata di questo progetto di legge, quanto, soprattutto per noi che fummo i primi ad aver fede nella corporazione, a seguire il Duce in questa sua previsione di quel che sarebbe l'ordinamento organico dello Stato fascista, specialmente per noi — dico — fare delle affermazioni, che servano, più che a modificare il progetto di legge, del quale noi siamo chiamati a discutere, a dire con quale fede e con quali propositi noi ci avviamo per attuare la corporazione così come è proposta e presentata dal Regime fascista.

Motivo per cui io non farò un esame particolareggiato di quelle che possono essere le proposte di modificazione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori potrebbero avere in animo di sottoporre all'accoglimento del Governo. Questo sarà fatto se mai più in là. Noi oggi prendiamo atto che la corporazione si costituisce, noi oggi amiamo pensare che il progetto che ci è presentato e la conclusione di domani della discussione costituiscono il primo passo per impedire che la organizzazione sindacale, sia pure riconosciuta, debba sboccare in una lotta di categorie che annullerebbe il principio primo della nostra formazione rivoluzionaria del nuovo Stato. (*Applausi*).

Perchè, o camerati, è venuto il momento di affermare qui che il disegno di legge che oggi, nell'anno ottavo del Regime è presentato alla Camera che ama definirsi corporativa, non è una improvvisazione e non è nemmeno la conseguenza della legge che regola e disciplina i contratti collettivi di lavoro. Il riconoscimento giuridico dei sindacati voluto dalle organizzazioni dei lavoratori in una memorabile adunata dei dirigenti delle organizzazioni provinciali fasciste, uniche allora a fregiarsi di questo titolo, a Palazzo Marignoli, il disciplinamento della organizzazione sindacale è un primo atto compiuto dal Fascismo, divenuto Regime e Stato, unicamente per cominciare ad avviare queste organizzazioni, che si formarono insieme alle squadre di azione, verso la definitiva conquista dello Stato. Non per nulla infatti quando i sindacati fascisti nel 1920 sorsero — si potrebbe dire nel 1919 — portarono sul loro gagliardetto impresso un moto: «La Patria non si nega, si conquista», che Edmondo Rossoni aveva impresso su un giornale sorto in America nel 1914 per dire agli italiani che in quell'ora, in cui la Patria chiamava, bisognava ritornare alla Patria che prima era stata abbandonata e misconosciuta, per avere il diritto di continuare a percorrere le vie del mondo a testa alta ed affermando il proprio diritto alla vita, non già in forza della capacità produttiva che ognuno poteva possedere, ma in forza soprattutto del nome e della tradizione italiana! (*Vivi applausi*).

Ora la corporazione, prima di essere un regolamento, una legge, un decreto, è stata ed è un atto di volontà squisitamente fascista. Ed è per questo che i titoli nobiliari del sindacalismo fascista risalgono al 1919, e solamente al 1919; nè è possibile trovare se non lontane origini (come anche per il fascismo politico è possibile trovare lontane origini) in altri movimenti consimiliari. Lo

stesso movimento soreliano, che potrebbe apparire come identificantesi con le origini del movimento sindacale fascista, non ha nulla a che vedere con la organizzazione sindacale fascista, poichè quello si iniziava e partiva dal presupposto mitico dello sciopero generale, attraverso il quale si sarebbe potuto compiere l'occupazione violenta dello Stato, il sindacalismo fascista invece è sorto col mito realizzabile della corporazione.

Quindi il disegno di legge che oggi discutiamo, e approviamo come precisa affermazione della realizzazione più tipica del fascismo e della nostra rivoluzione, è un disegno di legge che non ha la sua prima origine nel regolamento dei rapporti collettivi di lavoro, ma trae la sua prima origine in quell'ordine del giorno che i primi fascisti del 1919, adunati intorno al Capo in Piazza Santo Sepolcro, lanciarono al popolo italiano, insieme con l'appello del Capo, per salutare i lavoratori di Dalmine che per primi avevano osato, in quel torbido 1919, alzare, come simbolo del loro riscatto, la bandiera della Patria... (*Vivissimi applausi*).

Ora, camerati, questa premessa era necessaria per poter cominciare ad intendere che cosa sia la nostra speranza, che cosa sia la nostra certezza, con quale spirito noi approviamo l'intero progetto che pur presenta per noi delle lacune, e perchè noi, superando anche il così detto paritetismo delle sezioni che non ci interessa affatto, (perchè a noi è sufficiente che i lavoratori, in base alla norma prima della Carta del Lavoro, conseguano, come che sia fino ad oggi, il loro diritto di eguaglianza entro il nesso dello Stato) ecco perchè, dicevo, noi, trascurando tutti i particolari e le scorie che necessariamente questo disegno di legge può presentare, ci fermiamo su due punti soli del disegno di legge: articolo 3 e articolo 11.

Perchè? Perchè l'articolo 3 e l'articolo 11 hanno veramente carattere determinativo, danno sagoma e volto a questo progetto di legge; tutto il resto è forma, non è sostanza; e se anche fosse sostanza, perchè talvolta la forma è anche sostanza, essa non ha importanza oggi per noi, perchè il fatto su cui desideriamo fermarci è che domani vogliamo poter dire ai lavoratori italiani: voi avete finalmente la vostra carta costitutiva di cittadini, non più proletari, ma produttori!

Ecco, perchè, dicevo, noi, fermandoci su questi articoli 3 e 11, pensiamo di poter dire al popolo lavoratore italiano che esso finalmente ha avuto il riconoscimento di quella eguaglianza di diritto che è proclamata nella

Carta del Lavoro, magnifico documento della nostra Rivoluzione, che costituisce il superamento vero e proprio dei principi della rivoluzione francese.

Ho sentito oggi dal camerata Lantini leggere e ricordare a tutti noi alcune norme della Carta del Lavoro, e ne ho ascoltata con particolare curiosità l'interpretazione.

Secondo l'interpretazione del camerata Lantini, le norme della Carta del Lavoro non costituiscono una affermazione pura e semplice di diritti dei produttori e dei loro doveri di fronte allo Stato, ma costituiscono una affermazione di valori e, quello che più conta, di poteri gerarchici nell'interno dello Stato corporativo. (*Interruzione del deputato Lantini*).

Talchè, attraverso la sua interpretazione, noi avremmo che invece di affermare come afferma la prima norma della Carta del Lavoro: « la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui, divisi o raggruppati, che la compongono, è una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato Fascista », noi avremmo che ad un certo momento lo Stato corporativo si comporrebbe da una parte di gerarchi della produzione, rappresentati dai dirigenti delle società anonime per azioni, che costituiscono il capitale anonimo, dall'altra, una sottogerarchia dei cosiddetti tecnici ed esperti. Infine vedrebbe « il proletariato » che ha, sì, conquistato determinati diritti, perchè fa parte persino del Consiglio delle corporazioni, ma ha il dovere di fronte ai « responsabili », che sono i gerenti delle società anonime per azioni, di sentirsi solamente l'esecutore. Noi avremmo, cioè, alle distinzioni classiste socialiste del « padrone » e del « proletario » sostituito una pseudo gerarchia classista fascista, la quale chiama gli uni « responsabili », gli altri « esecutori ». (*Applausi*).

Voi capite che se questo fosse, se per questo i primi nostri gagliardetti sindacali del 1920-1921 si fossero levati a raggruppare insieme con le squadre d'azione a Bologna, in Lomellina, a Ferrara, per portarli al combattimento ed alla lotta, i lavoratori che costituiscono il primo nucleo delle legioni che occupavano anche le Camere del Lavoro, cioè i fortissimi che essi avevano contribuito, prima della guerra, a costruire, voi capite che, se per questa distinzione gerarchica avessimo compiuto una rivoluzione insieme a questi lavoratori, che fuori di qui aspettano la realizzazione dello Stato corporativo, come lo ha pensato, voluto e creato il Duce, avremmo

fallito alla nostra missione. (*Approvazioni*). E allora avremmo dato ragione ad un rivoluzionario...

LANTINI. L'interpretazione che l'onorevole Razza dà a quello che ho detto non corrisponde alla mia.

PRESIDENTE. Onorevole Lantini, non interrompa; si contenti di aver parlato abbastanza!

RAZZA. ...contro il quale noi ci poniamo oggi più che mai in quest'ora tutti, con tutta la nostra fede, con tutta la nostra passione, e per cui pensiamo di diventare veramente l'antitesi internazionale. Noi daremmo ragione a Lenin, quando afferma nel suo scritto preoccupativo « Che fare ? » che la storia di tutti i paesi attesta come, lasciata alle sue sole forze, la classe operaia non può arrivare che alla coscienza trade-unionistica, cioè alla convinzione che bisogna unirsi nei sindacati e condurre la lotta contro i padroni per ottenere dal Governo questa o quell'altra concessione.

Perchè, se anche in regime corporativo si dovesse veramente realizzare una particolare gerarchia di categorie, allora giustificherebbe la lotta accanita di un'organizzazione operaia portata in offesa, non più in nome del principio della dittatura proletaria, che è certamente per noi disprezzabile, e che almeno può essere un mito atto ad idealizzare una lotta, ma unicamente per distruggere colui che ci sta di fronte; il detentore responsabile del capitale nel senso più arido ed esoso della parola.

Ora voi comprendete l'assurdo di questa spiegazione definizionistica della Carta del Lavoro. Noi dobbiamo invece pensare col Capo, con Benito Mussolini, che il Sindacalismo fascista deve conciliare invece questi tre elementi: la Nazione, la produzione, gli interessi delle categorie del lavoro, e per poterli conciliare meglio, occorre far sì che nell'organo conciliatore, la corporazione, non ci sia differenziazione gerarchica di nessun genere, ma tutte le categorie unite e solidali, comprese della funzione che ad ognuna il regime e lo Stato affidano, superata la concezione egoistica e interessata della propria parte, assurgano ad una visione molto più elevata che è quella della Nazione, anzi dello Stato. Ed è forse ora di cominciare a dire, per noi fascisti, che abbiamo anche superato il concetto di Nazione, ed affermare invece più decisamente il concetto dello Stato. La Nazione può essere anche qualche cosa di disorganico; lo Stato è invece sempre una formazione organica, perfetta, precisa. (*Applausi*).

MARCHI CORRADO. Non c'è Stato senza Nazione! Stato è Nazione!

RAZZA. Camerati! Ieri, di fronte a qualche, mia e di altri camerati, interruzione al coraggioso discorso del camerata Biancardi, questi ci opponeva la norma settima della Carta del lavoro, come quella che limita e circoscrive la nostra volontà, la nostra passione, la nostra realizzazione corporativa.

Ora io mi permetto di avvertire che, anche senza volere attenersi allo spirito della Carta del lavoro, ma tenendosi semplicemente alla lettera, noi possiamo trovare benissimo, nelle norme successive e precedenti alla settima, la ragione della corporazione così come noi la vogliamo, senza limitazione di poteri, e senza esclusioni di diritti.

Dice la Carta del lavoro che lo Stato fascista, che il Regime fascista, affida alla iniziativa privata la direzione dell'azienda. Nessuno più di noi pensa che è necessario, è indispensabile affermare sopra tutto questo concetto, per impedire il facile deviamiento verso un socialismo di Stato, che sarebbe altrettanto pericoloso come il liberalismo proclamato e difeso, sia pur non molto apertamente, qui dentro. (*Approvazioni*).

Però bisogna cominciare a intendersi sul significato di questa iniziativa privata; perchè, se io mi rifaccio all'ordine del giorno del Gran Consiglio del Fascismo del 6 gennaio 1927, che dava vita al documento della Carta del lavoro, voluto dal Capo, io trovo che il Gran Consiglio del Fascismo, il 6 gennaio 1927, appunto su proposta del Duce, accoglieva, « riaffermato categoricamente il diritto dello Stato a dettare leggi e norme regolatrici della produzione e del lavoro manuale, l'idea della Carta del Lavoro ».

Il che vuol dire che il Gran Consiglio del Fascismo, affermando la volontà di dare al Popolo italiano la Carta del lavoro, concreta enunciazione dei principî del Fascismo, sentiva il bisogno di partire da questa premessa che riaffermasse la sua prima caratteristica sul terreno economico: il diritto dello Stato a dettare norme regolatrici della produzione oltre che del lavoro nazionale. (*Commenti*).

*Voce.* Ma li distingue.

*Altra voce.* Bisogna intendersi.

RAZZA. Certo, è questione di intendersi sulla corporazione; è questione di credere o di non credere alla Corporazione Stato (*Approvazioni*). E voglio raccogliere l'interruzione, poichè a questo punto mi balza spontanea una domanda. Mi osservate che è questione di intendersi. Io desidero precisamente domandare alla Camera e al Ministro

delle corporazioni se il Consiglio nazionale delle corporazioni che noi stiamo esaltando come l'avviamento verso la soluzione integrale da noi predicata e voluta, se il Consiglio nazionale delle corporazioni debba per avventura limitare la sua attività corporativa così come vuole l'articolo 11 al primo e al secondo comma e come potrebbe avvenire, mantenendo il terzo comma nella sua dizione attuale. Se per avventura cioè il Consiglio delle Corporazioni italiano, nazionale, fascista non sia concretato nel pensiero di taluno così come, all'indomani del Trattato di Versailles, la paura della rivoluzione moscovita faceva creare il « Bureau international du travail », il quale oggi, pur con la presenza degli elementi corporativi internazionali base, i lavoratori, i datori di lavoro e i rappresentanti dei governi, non trova, dopo aver inondato di convenzioni e di mozioni tutto il mondo conosciuto, e anche quello appena appena conosciuto, non trova modo di realizzare una parola sola delle sue enunciazioni teoriche e di affermare una realtà nuova. Perchè? Perchè esso non può mai, attraverso la sua assemblea, non dico legiferare, che sarebbe impossibile, sul terreno internazionale, ma dettare delle linee di precisazione nel campo economico, il solo dove gli interessi contrastanti dei fattori e degli elementi della produzione hanno la possibilità di incontrarsi e di intendersi per davvero.

Difatti il « Bureau International du Travail » è una macchina a pubblicazioni, come è stata definita dalla Società delle Nazioni, è una assemblea comiziale dove si fanno moltissime chiacchiere, per inondare poi i Ministeri degli esteri e i Ministeri tecnici dei vari paesi di tutta una serie di protocolli, che restano lettera morta nella pratica applicazione delle leggi sociali dei diversi Stati.

Ora io ripeto qui la mia domanda: forse noi limitando e impedendo, così alle sezioni, che sono le corporazioni embrionali, come al Consiglio nazionale delle corporazioni, che è il potere riassuntivo delle corporazioni, limitando e impedendo il potere normativo a questi organi essenziali, noi vogliamo far diventare il Consiglio nazionale fascista delle corporazioni italiane un macchinoso « bureau » italiano del lavoro, il quale serva soltanto a dare la sensazione ai sindacati che la legge sui contratti collettivi ha tolto ad essi la possibilità di muoversi e di battersi sul terreno pericoloso della lotta di categorie, per offrire una pseudo sede di arbitrato, dove vanno a risolversi i problemi dei contratti di lavoro? Ecco la domanda.

E a proposito dei contratti collettivi di lavoro io devo richiamare l'attenzione della Camera su una questione importantissima che merita di essere particolarmente posta in rilievo.

Il contratto collettivo di lavoro fascista, quello che forse ancora non è stato completamente concluso e sottoscritto, tra le organizzazioni fasciste di datori di lavoro e di lavoratori, per lo meno nella parte sostanziale, se non nella parte formale, oggi, se non vuole essere solamente arbitrato e limitazione del conflitto fra datori di lavoro e prestatori di opera, deve essere qualche cosa di più e di diverso, deve essere cioè la carta normativa della produzione.

Allora noi avremo veramente, attraverso i dati di costo, attraverso gli elementi tecnici, che, secondo la Carta del Lavoro, ci potrà fornire lo Stato, il disciplinamento del rapporto effettivo che deve intercedere tra produzione e lavoro; allora veramente noi potremo presentarci di fronte alle masse lavoratrici a chiedere sacrifici, non, come diceva il camerata Mezzetti poco fa, per obbedire solamente alla volontà illuminata e intuitrice del Duce, quando fa la rivalutazione della lira e difende l'economia della Nazione, ma anche quando, nell'interesse della solidale, collettiva società nazionale, è indispensabile fissare veramente gli elementi per i quali, sia pure contingentemente e temporaneamente, i lavoratori devono compiere dei sacrifici, perchè la industria si sviluppi, perchè la produzione si concreti e si rafforzi. (*Applausi*).

Camerati, mentre ieri qui si tesseva l'elogio, ed io mi auguro funebre, della economia liberale e si voleva limitare l'intervento dello Stato a determinate sezioni e a certi settori, stamane i giornali nazionali pubblicavano un comunicato che dice: « Per iniziativa e sotto la presidenza del Capo del Governo si costituisce un sindacato finanziario per la difesa dell'industria serica ».

E questo sindacato si costituisce — dice una intervista del camerata Benni — per difendere l'industria serica dalle fluttuazioni, dalle flessioni nel corso dei cambi della borsa di New York e delle altre borse straniere. E questo sindacato si costituisce sotto l'egida del Capo del Governo, con l'apporto economico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, e di altri istituti parastatali come l'Ente serico.

Ma quando questo sindacato si costituisce non si chiede l'intervento anonimo dello Stato, attraverso quei tali mezzi ai quali la

relazione del camerata Costamagna affida al Capo del Governo la possibilità di moderare la voracità, la faziosità, le esagerazioni delle organizzazioni sindacali; ma si costituisce invece con la rappresentanza dei gruppi direttamente interessati a questo sindacato e la aperta presenza dello Stato. Non si chiamano però dai sollecitatori della iniziativa, gli industriali interessati, le altre necessarie categorie e i gruppi di lavoratori (*Rumori*) ai quali pur testè è stata chiesta una riduzione di paghe nell'interesse dell'efficienza dell'industria (*Rumori*) e ne sa qualcosa il camerata Fioretti; nè si chiamano i rappresentanti dell'agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, i quali hanno pure in mano la materia prima, e i quali sono in certo senso coloro che per primi hanno il dovere di preoccuparsi della crisi serica, perchè evidentemente la crisi serica ha le sue lontane origini nella crisi del baco da seta, ed anche, camerati, nel prezzo del seme bachi. Ed ecco che allora voi comprendete perchè l'articolo 11 nel suo comma 3 deve essere modificato.

Diceva il camerata Biancardi ieri: Mi volete forse venire qui a normalizzare i costi dei rottami di ferro e tutto ciò che costituisce il sopraprezzo a traverso la presenza dello scaricatore, del commerciante, del mediatore? Questo sarebbe pericoloso, egli diceva.

Camerati, è molto più pericoloso invece non normalizzare e non disciplinare attraverso la corporazione propria questi elementi che contribuiscono alla produzione.

Difatti io prego il Ministro delle corporazioni di ricordarsi che quest'anno non è stato possibile iniziare l'esame della crisi serica proprio perchè dall'origine, dal seme bachi, non è stato possibile fissare l'equo prezzo e solo perchè una delle organizzazioni che avrebbe dovuto contrarre — e se ci fosse stata la corporazione con le sue facoltà normative si sarebbe addivenuti ad una convenzione obbligatoria — non ha voluto concludere. Ci siamo così affidati al commercio libero e irrazionalmente condotto dei semai, creando una maggiore ragione di crisi nell'industria serica.

Se ci fosse stato invece il potere normativo della corporazione avremmo potuto chiamare le diverse sezioni che compongono questo settore dell'attività nazionale economica e, attraverso l'obbligatorietà della norma disciplinatrice, avremmo potuto imporre la disciplina a tutti nell'interesse generale della produzione nazionale, interesse che è oggi conclamato e portato alla ribalta da questo sindacato industriale, che io approvo, e, se

mai, quello che mi dispiace è di non vederlo compreso di spirito corporativo unitario come è affermato nell'invito che il camerata Benni, con la sua intervista illustrativa, lancia ai commercianti ed agli agricoltori. Ora voi capite, onorevoli camerati, che le nostre preoccupazioni non sono quelle di cui si faceva eco il camerata Ercole. Non è già perchè noi non crediamo nella potenza realizzatrice del Regime e nello Stato fascista, che vogliamo soppresso il comma terzo dell'articolo 11, non è già perchè temiamo, fascisticamente parlando; è invece perchè sappiamo che le organizzazioni sindacali di ogni categoria, non sono ancora mature per poter da sole sentire le più alte responsabilità che la corporazione ha creato attraverso la coscienza solidale nazionale.

Ed è per questo che oggi ci affidiamo a Benito Mussolini, perchè egli, nel suo illuminato giudizio, abbia la possibilità di imporre all'una o all'altra di queste organizzazioni dissidentistiche o recalcitranti l'obbligo di presentarsi a discutere tutti i problemi economici corporativi, per tutti i settori, e per tutte le attività, entro gli organi corporativi.

Ecco perchè chiediamo che non si limitino i poteri del Capo del Governo, e noi non diciamo limitazioni del Capo del Governo per fare della demagogia, ma perchè effettivamente nell'articolo 3 c'è una vera e propria limitazione dei suoi poteri.

Potrebbe essere da qualche camerata, prospettata a me questa incongruenza: perchè proprio voi dirigenti di organizzazioni sindacali volete abdicare ai poteri che la legge vi dà di conferire voi alle Corporazioni il diritto di intervento in cose per le quali voi potreste decidere insieme? Vi ho detto che questa è una abdicazione necessaria ed oggi dettata da un alto senso di responsabilità, perchè bisogna avere il coraggio di dire che noi non abbiamo ancora superato l'egoismo delle nostre categorie, attraverso i quadri e le formazioni delle nostre organizzazioni. Certamente questo egoismo, da parte delle organizzazioni operaie, è più facile a superarsi, ed è meno facile a superarsi nei quadri delle organizzazioni dei datori di lavoro, perchè là ove si chiede è più agevole avere, ma potrebbe rispondere il collega Benni, difficile invece è di dare a chi si domanda.

È certo che quando noi avremo incominciato attraverso la formazione corporativa, a creare la coscienza unitaria, solidale delle categorie, noi avremo la possibilità poi, senza disturbare il Capo, di servirci delle

norme che ci mettano in condizioni di accordarci sul terreno sindacale per concretare le convenzioni collettive economiche e portarle quindi all'approvazione delle corporazioni.

Noi oggi affermiamo e dichiariamo che se l'articolo 11 dovesse restare così, come anche la Commissione lo ha accettato, contrariamente all'invito di molti Uffici della Camera, se così dovesse rimanere l'articolo 11, è chiaro ed evidente che un grave colpo avremmo inferto al processo formativo della corporazione, perchè dichiaro che il progetto di legge attuale, del quale non voglio fare le critiche, non è che il primo passo verso l'avviamento corporativo.

Camerati! io credo che questa Camera, che ha amato nel passato, e fino a ieri, di definirsi corporativa, non possa non comprendere tutta la portata ed il valore morale della nostra richiesta contenuta anche nella modificazione dell'articolo 3 di questo progetto di legge. Dice l'articolo 3: sono costituite le sezioni. Le sezioni sono a carattere paritetico. Si è cercato di porre il paritetismo su un terreno di maggiore equilibrio, prospettando la tesi degli impiegati tecnici e dei dirigenti di aziende.

Per mio conto dichiaro che questo paritetismo ha una importanza molto relativa. Ne ha una formale, importantissima, perchè fuori di qui, entro i quadri delle organizzazioni sindacali, il giorno in cui si potesse pensare che la corporazione non è più paritetica, noi avremmo certamente della gente che guarderebbe ai suoi deliberati come a decisioni adottate a maggioranza di voti preformati e precostituiti attraverso le tabelle che compongono le corporazioni.

Ma, comunque, cotesto paritetismo ha importanza relativa. La cosa per me più grave e più importante è quella di consentire che le sezioni possano riunirsi a gruppi omogenei, separati.

Qui il concetto corporativo ha un fiero, fierissimo colpo; e noi, per quanto possibile, ci opponiamo a che questo possa avvenire!

Bisogna che la Camera corporativa intenda la portata della possibilità che domani si potrebbe verificare, attraverso la riunione delle sezioni a categorie separate, di soluzioni interessanti i problemi fondamentali della produzione, affidate ad una sola parte.

Poichè difficilmente si potrebbe convocare la riunione in sezioni separate se non per questioni di formale importanza, di sussidiaria importanza per le categorie dei lavoratori, è certamente la categoria dei «gerar-

chi » di cui parlava il camerata Lantini, quella che potrebbe riunirsi in sezioni separate per discutere e per influenzare gli organi dello Stato, per obbligare attraverso le sue conclusioni unilaterali anche le organizzazioni dei lavoratori assenti nelle sezioni separate.

E allora io mi domando: in che modo noi vogliamo veramente creare la solidale unità corporativa? In che modo noi vogliamo trasformare in produttore il proletario elevato a cittadino, nello Stato che il Regime Fascista ha creato, se ad un certo momento, proprio nel momento più delicato e più tipico della affermazione corporativa noi lo estromettiamo, lo lasciamo fuori della porta ad ascoltare i sussurri di dentro, e lì dentro si aduna una parte sola della Nazione, una parte sola dei produttori a indicare allo Stato quali devono essere i propositi, le direttive da dare e da affidare alla economia nazionale? (*Applausi*).

BIANCHINI. E la responsabilità della gestione a chi resta?

RAZZA. Camerati, questo è il punto cruciale.

Roma fascista ha lanciato una sua parola universale al mondo attraverso la affermazione corporativa. Il giorno in cui noi abbiamo detto che, di fronte alla dittatura proletaria, ci ergevamo come solidarietà nazionale, come unità solidale del nostro paese, e così facendo davamo una parola nuova alla soluzione dell'affannoso problema della questione sociale, noi abbiamo veramente preso pegno per la storia e per l'avvenire nel mondo. È attraverso questo mito della corporazione che le baionette dei nostri militi fascisti potranno domani imporre un pensiero audace, innovatore del mondo.

Ogni rivoluzione ha avuto bisogno, alla testa delle proprie legioni, di porre un vessillo, che è un'idea. Ieri la Rivoluzione Francese marciava affidando alle baionette dei suoi battaglioni di sanculotti, l'idea dei Diritti dell'Uomo; oggi i nuovi legionari di Roma marciano affermando l'idea della solidarietà nazionale di tutte le categorie, della unità corporativa.

Camerati, in nome di questa unità, io ho spesso parlato ai lavoratori italiani e ho fatto brillare nei loro occhi la fiamma della radiosa visione dell'avvenire, parlando della conquista imperiale del nostro destino. Non si fa l'impero, se non a condizioni di poter creare della massa tutta dei legionari di domani, datori di lavoro, tecnici, prestatori di opera, gli elementi consapevoli del proprio

destino. Ora, perchè finalmente il proletariato diventato cittadino, possa avere la possibilità di svincolarsi definitivamente dal passato, bisogna che egli si senta avvinto al destino della Patria, al destino della più grande, unica, solidale officina nazionale.

Questo è quello che bisognava io vi dicessi in nome dei lavoratori.

Camerati della Camera che ama definirsi corporativa! Come la passata Legislatura ha dato al Regime le leggi della sua difesa, votando la pena di morte e le altre leggi protettive dell'Ordine e del Regime fascista, date anche voi il vostro suffragio al progetto di legge il quale, così emendato, così purgato, così aperto, dia la possibilità del suo sviluppo alla nostra idea, alla nostra fede, alla nostra passione ed al Regime la legge fondamentale della sua più rivoluzionaria realizzazione. (*Vivissimi prolungati applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Lantini.

Onorevole Lantini, indichi il fatto personale.

LANTINI. Onorevole presidente, il fatto personale è la interpretazione che l'onorevole Razza ha dato alla mia interpretazione dei tre articoli della Carta del Lavoro, che ho avuto l'onore di leggere alla Camera.

PRESIDENTE. Il Regolamento le dà diritto di parlare. Ne ha facoltà.

LANTINI. L'interpretazione dell'onorevole Razza è una interpretazione di riflesso. Probabilmente l'ha scelta per comodità polemica. Io dichiaro che mi sono attenuto nel mio discorso ad una base essenzialmente positiva, diretta a dare una tecnica e chiara dimostrazione della utilità e della necessità dell'istituzione del Consiglio nazionale delle corporazioni, così come è esposto nel progetto ministeriale, e come è confermato dalla relazione della Commissione.

Non posso seguire perciò nelle deduzioni classiste l'onorevole Razza, perchè non posso deviare dalla mia interpretazione. (*Interruzioni*).

Io chiamo a testimonio la Camera della mia obiettività che, ripeto, posso definire positiva obiettività corporativa. (*Applausi*).

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta au-

mento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione; (290)

Conversione in legge di Decreti Reali concernenti variazioni di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-1930; e convalidazione di Regi Decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo; (389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro ungariche; (379)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati; (381)

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori; (385)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro; (400)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve; (398)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale; (412)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna; (356)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930; (383)

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito; (360)

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina. (358)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929: (306)

Presenti e votanti. . . . .	297
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie: (373)

Presenti e votanti. . . . .	297
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisisa: (279)

Presenti e votanti. . . . .	297
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Abrogazione dell'articolo 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848: (289)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 297  
Voti contrari . . . . . 0

(La Camera approva).

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare: (304)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 296  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale: (294)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 295  
Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra: (276)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 296  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze: (391)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 296  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la

costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile: (378)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 294  
Voti contrari . . . . . 3

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna: (394)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 293  
Voti contrari . . . . . 4

(La Camera approva).

Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica: (364)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 296  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici: (*Modificato dal Senato*) (237-B)

Presenti e votanti. . . . . 297  
Maggioranza . . . . . 149  
Voti favorevoli . . . . . 294  
Voti contrari . . . . . 3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo —

Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Bennati — Benni — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Calore — Calvetti — Calza-Bini — Cannelli — Cao — Capiabbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De La Penne — Del Bufalo — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donzelli — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Magrini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marini — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzucotelli — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Motola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Palermo — Palmisano — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Postiglione — Potino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricciardi Roberto — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Michele — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezani — Viale — Vianino — Vinci.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

*Sono in congedo:*

Baragiola — Belluzzo — Berta.

Ceserani.

De Carli — Durini.

Fabbrici.

Gaetani.

Lualdi.

*Sono ammalati:*

Ardissone.

Barengi.

Cacciari.

De Cristofaro — Donegani.

Fantucci — Ferri Francesco.

Josa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Baccich — Borriello Biagio.

Caldieri — Ciarlantini.

De Francischi.

Lupi.

Orsolini Cencelli.

Valery.

**Risultato della seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione: (290)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (389)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	319
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche: (379)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati: (381)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori: (385)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2º comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Copelavoro: (400)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve: (398)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale: (412)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea di rettilineità Firenze-Bologna: (356)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	320
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1929

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930: (383)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito: (360)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina: (358)

Presenti e votanti. . . . .	321
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	321
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascione — Basile — Begnotti — Bennati — Benini — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — De Cinque — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornadori — Forti — Foschini — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gericca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giaratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leonardi — Leonì — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madià — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Malusardi — Manaresi — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzucotelli — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michellini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaelli — Rainieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-

coroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tullio — Turati.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

*Sono in congedo:*

Baragiola — Belluzzo — Berta.

Ceserani.

De Carli — Durini.

Fabbrici.

Gaetani.

Lualdi.

*Sono ammalati:*

Ardisson.

Barengi.

Cacciari.

De Cristofaro — Donegani.

Fantucci — Ferri Francesco.

Josa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Baccich — Borriello Biagio.

Caldieri — Ciarlantini.

De Francisci.

Lupi.

Orsolini Cencelli.

Valery.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura, per sapere, se non creda, al fine di fronteggiare la grave e ognora crescente crisi del Bergamotto, di dar corso, con prontezza e alacrità fascista, ai provvedimenti dopo lungo, diligente, sereno studio invocati dal Consiglio dell'economia della pro-

vincia di Reggio Calabria, dove esistono ben 2500 ettari coltivati a Bergamotto in confronto dei 5 ettari, che di *tali coltivazioni* trovansi in altre provincie del Regno; e ciò in armonia con le molteplici ed esaurienti indagini fatte dalle onorevoli Direzioni generali competenti e in considerazione del fatto, che trattasi di un prezioso prodotto il quale viene esportato quasi per intero e cioè per più di nove decimi all'estero, e del quale Reggio ha finora un monopolio naturale nel mondo.

« BARBARO, TRAPANI-LOMBARDO,  
CAPIALBI, BENNATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e delle corporazioni, affinché vogliano convocare una riunione fra le categorie interessate per un esame completo e sereno della situazione alberghiera nazionale in rapporto al turismo interno ed estero.

« LANTINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno.

**La seduta termina alle 19.50.**

### Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Atti internazionali: 1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2°) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsinhfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4°) Scambi di note italo-persiane intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che proroga al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5°) *modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repub-

blica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929. (341)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del Regio esercito. (408)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (332)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la presidenza del Consiglio dei ministri. (329)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni. (399)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (*Approvato dal Senato*). (415)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data della entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche

alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista. (416)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi. (401)

10 — Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse. (350)

11 — Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri. (353)

12 — Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni. (376)

13 — Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei. (395)

14. — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. (342)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

